

ACCORDO QUADRO DI GARANZIA PER LA PRIMA INIZIATIVA

CUP: E34D25002510009 CIG: [●]

TRA

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“**CDP**”), in persona del [●], in qualità di [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del 22 giugno 2022, e in forza di delega di cui alla comunicazione di servizio n. [●]del [●], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

- 2) [●], con sede legale in [●], iscritto al registro delle imprese di [●] al n. [●], CCIAA di [●] n. REA [●], capitale sociale Euro [●],00 interamente versato, Codice Fiscale [●], Partita IVA [●] (“[●]”), in persona del [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [●], domiciliato per la carica presso la sede di [●];
- 3) [●], con sede legale in [●], iscritto al registro delle imprese di [●] al n. [●], CCIAA di [●] n. REA [●], capitale sociale Euro [●],00 interamente versato, Codice Fiscale [●], Partita IVA [●] (“[●]”), in persona del [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [●], domiciliato per la carica presso la sede di [●];
- 4) [●], con sede legale in [●], iscritto al registro delle imprese di [●] al n. [●], CCIAA di [●] n. REA [●], capitale sociale Euro [●],00 interamente versato, Codice Fiscale [●], Partita IVA [●] (“[●]”), in persona del [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [●], domiciliato per la carica presso la sede di [●].

[●], [●] e [●] sono di seguito definiti i “**Confidi Ammessi**” e, ciascuno singolarmente, un “**Confidi Ammesso**” e, unitamente a CDP, collettivamente, le “**Parti**”.

PREMESSO CHE:

- (A) in data [●], l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il programma regionale “Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021–2027” (“**PR FESR 2021–2027**”) nell'ambito della programmazione che definisce la strategia e gli interventi di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione Emilia-Romagna (la “**Regione**”) a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nel quadro della Politica di coesione nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita” per la Regione ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le “*disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo*”

di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti" ("Regolamento CPR") e del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, come successivamente modificato e integrato, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che definisce, tra l'altro, gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";

- (B) il PR FESR 2021–2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022)5379 del 22 luglio 2022 e successivamente modificato con Decisione della Commissione Europea C (2024)7208 del 14 ottobre 2024;
- (C) il PR FESR 2021–2027 si articola in cinque priorità, tra cui le seguenti quattro priorità: i) ricerca, innovazione e competitività (con dotazione di circa 468 milioni di euro), (ii) sostenibilità, decarbonizzazione, biodiversità e resilienza (con dotazione di 303 milioni di euro), (iii) mobilità sostenibile e qualità dell'aria (con dotazione di 40 milioni di euro) e (iv) attrattività, coesione e sviluppo territoriale (con dotazione di 120 milioni di euro) (le "Priorità"). Ogni Priorità prevede obiettivi specifici articolati in diverse azioni finalizzate al perseguimento di target specifici;
- (D) in particolare, il PR FESR 2021–2027 contempla, nell'attuazione degli obiettivi specifici, l'utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere alcuni investimenti delle piccole e medie imprese attraverso *"un fondo di garanzia /controgaranzia/riassicurazione regionale che potrà attivarsi anche sotto forma di sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le PMI, elevandone le percentuali di garanzia diretta e/o di controgaranzia/riassicurazione"* (cfr. *Obiettivo specifico: RSO 1.1 Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (FESR); RSO1.2. Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi; RSO2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR); RSO 2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti.*);
- (E) la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19, è autorizzata, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, *"ad*

istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia”;

- (F) altresì, la Regione, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge regionale 18 luglio 2014 n.14, come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11, al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come di volta in volta modificato e/o integrato (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, istituito con legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), all'articolo 2, comma 100, lettera a). Con tale modifica, è stato ampliato l'ambito soggettivo dei confidi che possono accedere, *inter alia*, all'eventuale garanzia di CDP, sulle iniziative attivate dalla Regione (i “**Confidi**”);
- (G) conformemente ai risultati della valutazione ex-ante eseguita ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento CPR dall'autorità di gestione e presentata al comitato di sorveglianza del PR FESR 2021–2027 in data 29 settembre 2022 (la “**Valutazione ex-ante**”), la Regione ha previsto l'utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere le imprese nel perseguimento degli obiettivi specifici del PR FESR 2021–2027];
- (H) anche in considerazione del successo riscontrato sulle precedenti iniziative, avendo CDP già concluso, nel marzo del 2018 e nell'aprile 2019, due accordi di cooperazione interamministrativa in virtù dei quali ha ottenuto l'affidamento della gestione di risorse regionali, anche a valere su fondi del POR FESR 2014–2020 della Regione Emilia–Romagna (“**POR FESR 2014–2020**”) di cui parte delle risorse risulta, allo stato, nella disponibilità di CDP, la Regione ha manifestato il proprio interesse ad avviare una nuova collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle micro, piccole e medie imprese – così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (“**PMI**”) – regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l'impiego di Risorse ER (come di seguito definite) come dettagliato di seguito;
- (I) conformemente alla delibera di Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024, come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. [·] del [·] 2025, avente ad oggetto, tra l'altro, la destinazione delle Risorse ER, la conferma della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 59, comma 3, lett. c) del Regolamento CPR e la compatibilità con il regime sugli aiuti di Stato e la compatibilità con il regime sugli aiuti di Stato, in data [●] 2025, la Regione e CDP

hanno sottoscritto un accordo di cooperazione (l'“**Accordo di Cooperazione**”), con la finalità di procedere all'affidamento diretto a CDP della gestione di un fondo denominato “Fondo EuReCa 2021–2027” (acronimo per Europa, Regione e Cassa depositi e prestiti S.p.A. 2021–2027) finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio di accedere al credito attraverso un sistema di garanzie, secondo le modalità operative disciplinate dal medesimo Accordo di Cooperazione, dall'Accordo di Finanziamento, e da ciascun Accordo Quadro (come di seguito definito) (il “**Fondo EuReCa 2021–2027**”). Tale Fondo EuReCa 2021–2027 è costituito a valere (i) su risorse regionali (le “**Risorse Regionali**”), (ii) su risorse residuali del POR FESR 2014–2020 per un importo iniziale pari a Euro 8.950.000,00 (ottomilioni novecentocinquantomila/00) di cui: (a) circa Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) già versati a CDP e non utilizzati sulle precedenti iniziative Fondo Eu.Re.Ca e Fondo Eu.Re.Ca Turismo, e b) circa Euro 7.150.000,00 (settemilioni centocinquantomila/00 di risorse impegnate dalla Regione sui precedenti capitoli di bilancio per il Fondo Eu.Re.Ca e il Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014–2020 e non versate a CDP (le “**Risorse Iniziali 2014–2020**”) (iii) su ulteriori risorse del Fondo Eu.Re.Ca e del Fondo Eu.Re.Ca Turismo a valere sul POR FESR 2014–2020 già versate a CDP e che potrebbero tornare nuovamente disponibili (le “**Ulteriori Risorse 2014–2020**” e, congiuntamente alle Risorse Iniziali 2014–2020, le “**Risorse Residuali 2014–2020**”), nonché (iv) risorse del PR FESR 2021–2027 (le “**Risorse 2021–2027**” e congiuntamente alle Risorse Regionali e alle Risorse Residuali 2014–2020, le “**Risorse ER**”);

- (J) le Risorse ER saranno utilizzate per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia (la “**Piattaforma EuReCa 2021–2027**”), a supporto delle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione, beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione ai sensi di autonome procedure e separati bandi e avvisi (le “**PMI Beneficiarie**”) nell'ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021–2027 (la “**Misura ER**”), e saranno destinate alla Prima Iniziativa (come di seguito definita) e alle ulteriori iniziative nell'ambito delle Priorità del PR FESR 2021–2027 eventualmente individuate e comunicate a CDP in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione;
- (K) un importo pari ad Euro 2.600.000,00 (duemilioni seicentomila/00) (le “**Risorse ER Prima Iniziativa**”), è destinato in tutto o in parte, alle PMI Beneficiarie, nell'ambito delle azioni specifiche come meglio dettagliato all'art. 3 della Delibera del [...], in riferimento alle Priorità 1 e 2 del PR FESR 2021–2027 a valere sulle Risorse Iniziali 2014–2020 (la “**Prima Iniziativa**”);
- (L) l'operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027 in relazione alla Prima Iniziativa, come meglio descritta *sub* Allegato (K) (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 [– Prima Iniziativa CUP: [●] CIG [...]]*), prevede che:

- (i) CDP selezioni con procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie i Confidi che rilasceranno garanzie a favore delle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione con riferimento ad operazioni di finanziamento, che beneficino della Misura ER, coerenti con le previsioni del PR FESR 2021–2027;
 - (ii) le garanzie rilasciate da ciascun Confidi Ammesso che garantiscono almeno il 50% e non oltre il 80% dell'importo del relativo Finanziamento Garantito (come di seguito definito) costituiscano un portafoglio di garanzie dedicato alla Prima Iniziativa che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi, come di seguito definita, e, di conseguenza, del portafoglio di garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi Ammessi, nell'interesse delle PMI Beneficiarie e a valere sulle Risorse ER Prima Iniziativa oggetto del Fondo EuReCa 2021–2027;
- (M) in esecuzione dell'Accordo di Cooperazione e conformemente ai termini dello stesso, in data [●] 2025, la Regione e CDP hanno concluso un accordo di finanziamento (l'“**Accordo di Finanziamento**”), ai sensi del quale: (i) la Regione e CDP hanno disciplinato, tra l'altro, la gestione delle Risorse ER Prima Iniziativa oggetto del Fondo EuReCa 2021–2027 assegnate alla stessa CDP ai sensi dell'Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla Piattaforma EuReCa 2021–2027 e, in particolare, per la copertura, a titolo gratuito, di una quota percentuale corrispondente al 70% del Cap Prime Perdite Complessivo (come di seguito definito); e (ii) la Regione ha concesso a CDP – a valere sulle Risorse ER Prima Iniziativa oggetto di gestione diretta da parte di quest'ultima conformemente ai termini e alle condizioni ivi previste – una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per contro-garantire gli obblighi di garanzia da assumersi da parte di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi;
- (N) ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, CDP ha esperito le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie con cui ha individuato e selezionato i Confidi Ammessi, elenco dei quali è stato fornito alla Regione in data [•], unitamente, *inter alia*, ai documenti attestanti i Requisiti Confidi Ammessi (come di seguito definiti) come dichiarati da parte di tali Confidi, previsti dall'Accordo di Finanziamento ai fini della relativa selezione;
- (O) ad esito della procedura di individuazione e selezione di cui alla Premessa (N) che precede, con il presente accordo quadro (l'“**Accordo Quadro**”) le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) con riferimento alle Risorse ER Prima Iniziativa e alla Prima Iniziativa, restando inteso che è intenzione di CDP perfezionare l'efficacia del presente Accordo Quadro nei confronti di ciascun Confidi

Ammesso mediante la sottoscrizione di apposito accordo bilaterale di garanzia (l'“**Accordo Bilaterale**”) con ciascun Confidi Ammesso, in esecuzione di quanto di seguito previsto;

- (P) il Consiglio di Amministrazione di CDP ha debitamente autorizzato la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro e dell'Accordo Bilaterale con delibera del 22 giugno 2022, in quanto l'operazione è riconducibile nell'ambito di tre distinti plessi normativi e statutari ossia, (i) all'operatività di CDP svolta mediante l'intermediazione di operatori bancari e finanziari per finalità di sostegno all'economia (cfr. art. 3, co. 4-bis, d.l. 5/2009 e art. 3, primo comma, (A2), iv., dello statuto vigente di CDP), (ii) alla c.d. Gestione Separata 2 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e [articolo 3, primo comma, (A2), i., dello statuto vigente di CDP]), e (iii) alla c.d. Gestione Separata 3 (di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, decreto ministeriale 12 marzo 2009 e [articolo 3, primo comma, (A2), ii., dello statuto vigente di CDP]);
- (Q) la partecipazione della Regione alla Piattaforma EuReCa 2021–2027 rappresenta un intervento di sostegno pubblico alle imprese anche ai fini del D.Lgs. n. 123/1998.

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1. Nel presente Accordo Quadro:

- 1.1.1. qualsiasi riferimento a un “Articolo”, a un “Paragrafo”, a una “Premessa” o a un “Allegato” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo, a un paragrafo, a una premessa o a un allegato del presente Accordo Quadro;
- 1.1.2. salvo ove diversamente previsto nel presente Accordo Quadro, i termini definiti al singolare includono il plurale e viceversa;
- 1.1.3. i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- 1.1.4. qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

- 1.2. Le Premesse e gli Allegati del presente Accordo Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Nel presente Accordo Quadro i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

“Accordo Bilaterale” ha il significato di cui alla Premessa (N).

“Accordo Quadro” ha il significato di cui alla Premessa (N).

“Accordo di Cooperazione” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Accordo di Finanziamento” ha il significato di cui alla Premessa (L).

“Atto di Adesione e Ricognizione” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

“Cap Prime Perdite Complessivo” indica il 10% della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP, sino a concorrenza del complessivo importo massimo garantito pari a Euro 3.714.285,71 (tremilioni settecentoquattordicimila duecentottantacinque/71).

“Cap Prime Perdite Individuale” indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il 10% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso, tempo per tempo.

“CDP” ha il significato di cui in epigrafe.

“Codice Etico” indica il codice etico di CDP, pubblicato sul sito internet www.cdp.it.

“Commissione di Garanzia CDP” ha il significato di cui al successivo Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*).

“Comunicazione di Esclusione” indica una comunicazione scritta avente ad oggetto l'esclusione di una Garanzia Confidi dal beneficio della Controgaranzia CDP, inviata da CDP al relativo Confidi Ammesso ai sensi del presente Accordo Quadro e nella forma (o sostanzialmente nella forma) di cui *sub* Allegato 3.11 (*Modello di Comunicazione di Esclusione*) al presente Accordo Quadro.

“Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.6.

“Confidi” ha il significato di cui alla Premessa (F).

“Confidi Aderente” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 2.4.

“Confidi Ammesso” ha il significato di cui in epigrafe.

“Conto Pagamenti Confidi” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 12.2.

“Controgaranzia CDP” indica la controgaranzia prestata da CDP in relazione alle Garanzie Confidi in conformità ai termini di cui al presente Accordo Quadro.

“Data di Efficacia” indica la data a partire dalla quale sarà efficace la copertura della Controgaranzia CDP, in ogni caso coincidente con la data di rilascio della relativa Garanzia Confidi, anche se antecedente la relativa Data di Inclusione e Rendicontazione.

“Data di Esclusione” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.12(i).

“Data di Pagamento della Commissione” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 5.1.

“Data di Scadenza Finale” indica il 31 dicembre del decimo anno successivo alla scadenza dell'ultimo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

“Data Finale di Inclusione” indica la data che cade alla data di scadenza del secondo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successivo al termine del relativo Periodo di *Ramp-Up*.

“Data di Sottoscrizione” indica la data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

“D.lgs. 231/2001” indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.

“Documentazione della Procedura” ha il significato di cui all'articolo 4.1 dell'Accordo di Finanziamento.

“Eccedenza” ha il significato di cui al successivo Paragrafo 6.1.

“Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)” indica, conformemente a quanto previsto dai paragrafi 22 ss. della decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, *Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI*) della Commissione Europea, il valore attualizzato dell'agevolazione concessa a un'impresa, al lordo della tassazione, rapportato all'intero ammontare attualizzato dell'investimento sostenuto, con attualizzazione dei flussi.

“Finanziamenti Garantiti” indica i finanziamenti concessi alle PMI Beneficiarie dai Finanziatori Garantiti e garantiti dalle Garanzie Confidi.

“Finanziatori Garantiti” indica i soggetti che erogano i Finanziamenti Garantiti a favore delle PMI Beneficiarie.

“Fondo EuReCa 2021–2027” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“Fondo PMI” indica il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

“Garanzia Confidi” indica ciascuna garanzia rilasciata dal singolo Confidi Ammesso a garanzia dei Finanziamenti Garantiti.

“Giorno Lavorativo” indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

“Misura ER” ha il significato di cui alla Premessa (l).

“Modello 231”: indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 di CDP pubblicato sul sito internet della medesima CDP (www.cdp.it).

“Parti” ha il significato di cui in epigrafe.

“Perdite Effettivamente Pagate” con riferimento alla Data di Scadenza Finale, indica l'ammontare complessivo delle somme effettivamente versate da CDP a ciascun Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP, al lordo delle somme oggetto di recupero da parte del relativo Confidi Ammesso, sia direttamente che indirettamente per il tramite del relativo Finanziatore Garantito, e retrocesse a CDP ai sensi dell'Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

“Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione” indica le seguenti finestre temporali:

- (i) dal 1° gennaio al 10 gennaio di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 31 dicembre precedente;
- (ii) dal 1° aprile al 10 aprile di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 31 marzo precedente;
- (iii) dal 1° luglio al 10 luglio di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 30 giugno precedente;
- (iv) dal 1° settembre al 10 settembre di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 31 agosto precedente; e
- (v) dal 1° novembre al 10 novembre di ciascun anno per le Garanzie Confidi emesse e perfezionate entro il 30 ottobre precedente.

“Periodo di Comunicazione dei Recuperi” indica le seguenti finestre temporali:

- (i) dal 1° gennaio al 10 gennaio di ciascun anno;
- (ii) dal 1° aprile al 10 aprile di ciascun anno;
- (iii) dal 1° luglio al 10 luglio di ciascun anno;

- (iv) dal 1° settembre al 10 settembre di ciascun anno; e
- (v) dal 1° novembre al 10 novembre di ciascun anno.

“Periodo di Richiesta Escussione” indica le seguenti finestre temporali:

- (i) dal 1° gennaio al 10 gennaio di ciascun anno;
- (ii) dal 1° aprile al 10 aprile di ciascun anno;
- (iii) dal 1° luglio al 10 luglio di ciascun anno;
- (iv) dal 1° settembre al 10 settembre di ciascun anno; e
- (v) dal 1° novembre al 10 novembre di ciascun anno

sino alla data che cade, per ciascun Confidi Ammesso, entro [6] mesi dalla data di scadenza del Finanziamento Garantito dalla relativa Garanzia Confidi, termine ultimo entro il quale il relativo Confidi Ammesso potrà richiedere l'escussione della Controgaranzia CDP nei termini di cui all'Articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) del presente Accordo Quadro.

“Periodo di *Ramp-Up*” indica il periodo della durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale.

“Piano di Comunicazione” indica la strategia di comunicazione per il PR FESR 2021–2027, approvata dalla Regione in conformità al Regolamento CPR.

“Piattaforma EuReCa 2021–2027” ha il significato di cui alla Premessa (I).

“PMI” ha il significato di cui alla Premessa (H).

“PMI Beneficiaria” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Policy di Gruppo Anti–corruzione di CDP” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (www.cdp.it) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento della stessa ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.

“Portafoglio di Garanzie” indica, collettivamente, l'insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere per la Prima Iniziativa.

“PR FESR 2021–2027” ha il significato di cui alla Premessa (A).

“Prima Iniziativa” ha il significato di cui alla Premessa (K).

“Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP” indica una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale complessivo del totale dei Portafogli di Garanzie

di tempo in tempo in essere e comunque non superiore all'importo massimo di Euro 37.142.857,14 (trentasettemilioni centoquarantaduemila ottocotocinquantesette /14).

"Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP" indica, in relazione a ciascun Confidi Ammesso, il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi inclusa nel Portafoglio di Garanzie di tale Confidi Ammesso di tempo in tempo in essere.

"Regione" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"Regolamento De Minimis" ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

"Regolamento di Esenzione" ha il significato di cui al successivo Paragrafo 3.3.

"Regolamento CPR" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"Requisiti" indica, congiuntamente, i Requisiti Confidi Ammessi e i Requisiti Garanzie Confidi.

"Requisiti Confidi Ammessi" indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti nella Documentazione della Procedura.

"Requisiti Garanzie Confidi" indica i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Accordo Quadro per l'ammissione del Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP.

"Richiesta di Escussione" ha il significato di cui al successivo Paragrafo 9.1.

"Risorse ER" ha il significato di cui alla Premessa (I).

"Risorse ER Prima Iniziativa" ha il significato di cui alla Premessa (K).

"SIGECO" indica il Sistema di gestione e controllo del PR FESR 2021–2027 per l'attuazione del PR FESR 2021–2027 approvato con determina dirigenziale n. 14493 del 30 giugno 2023 come di volta in volta modificato e aggiornato nel corso della programmazione.

"Tasso di Mora" indica il tasso ufficiale di riferimento (TUR) tempo per tempo vigente, maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

"Tasso di Perdita Lordo" indica il rapporto, calcolato alla Data di Scadenza Finale, tra l'ammontare complessivo delle somme versate da CDP al relativo Confidi Ammesso a seguito dell'escussione della Controgaranzia CDP e l'ammontare complessivo delle Garanzie Confidi di tale Confidi Ammesso, senza considerare alcun importo recuperato da CDP.

"TUB" indica il decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, come di volta in volta modificato e/o integrato.

“Valutazione ex-ante” ha il significato di cui alla Premessa (G).

Le Parti convengono che qualsiasi termine o data che dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo dovrà intendersi posticipato al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ovvero, laddove tale scadenza posticipata cada nel mese di calendario successivo, al Giorno Lavorativo immediatamente precedente il termine originario.

2. SCOPO COMUNE ED EFFICACIA

- 2.1.** Con il presente Accordo Quadro, le Parti intendono disciplinare i termini e le condizioni generali della Controgaranzia CDP, perseguendo il comune scopo di ottimizzare l'utilizzo delle Risorse ER Prima Iniziativa per la Prima Iniziativa e conseguire un'ottimale e funzionale operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027 a favore e nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie.
- 2.2.** Ciascun Confidi Ammesso, individualmente, da una parte, e CDP, dall'altra, s'impegnano a sottoscrivere appositi Accordi Bilaterali, nella forma di cui all'Allegato 2.2. (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), tra CDP e ciascun singolo Confidi Ammesso, al fine di definire i termini e le condizioni, sostanzialmente uniformi in relazione a tutti i Confidi Ammessi, applicabili bilateralmente nei confronti di ciascun singolo Confidi Ammesso in relazione alla relativa Controgaranzia CDP nell'ambito della Prima Iniziativa. Fermo restando l'impegno che precede, i Confidi Ammessi espressamente convengono, prendono atto e accettano che CDP procederà alla sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale con ciascun relativo Confidi Ammessi a seguito del positivo completamento delle verifiche circa la sussistenza di tutti i Requisiti Confidi Ammesso per il relativo Confidi Ammesso. A parziale deroga di quanto precede, CDP avrà il diritto, esercitabile a sua insindacabile discrezione, di procedere alla sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale con il relativo Confidi Ammessi anche in pendenza del completamento delle verifiche circa la sussistenza di tutti i Requisiti Confidi Ammesso nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per il relativo Confidi Ammesso fermo restando che, in caso di esito negativo di tali verifiche, il relativo Accordo Bilaterale sarà risolto da CDP ai sensi dell'articolo 14.3 del presente Accordo Quadro.
- 2.3.** Ciascun Confidi Ammesso prende atto che l'efficacia del presente Accordo Quadro nei propri confronti è sospensivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 ss. c.c., alla successiva sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale di cui al Paragrafo 2.2 che precede. Con la sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale, la relativa condizione sospensiva all'efficacia del presente Accordo Quadro si intenderà avverata.

2.4. Le Parti riconoscono e si danno atto che ulteriori Confidi Ammessi, selezionati da CDP successivamente alla Data di Sottoscrizione (ciascuno, un “**Confidi Aderente**”), potranno aderire al presente Accordo Quadro, sottoscrivendo per accettazione apposito atto di adesione e ricognizione (l’“**Atto di Adesione e Ricognizione**”), da proporsi da parte di CDP nella forma di cui all’Allegato 2.4 (*Modello di Atto di Adesione e Ricognizione*), ai sensi del quale, *inter alia*: (i) procederanno a riconoscere i termini e le condizioni di cui al presente Accordo Quadro; (ii) assumeranno tutti i diritti e gli obblighi derivanti dallo stesso; e (iii) s’impegneranno a sottoscrivere apposito accordo bilaterale di garanzia sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*), fermo restando che (1) l’efficacia della relativa adesione al presente Accordo Quadro sarà sospensivamente condizionata, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1353 ss. c.c., alla sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale e (2) CDP darà apposita comunicazione dell’intervenuta sottoscrizione del relativo Atto di Adesione e Ricognizione e del relativo Accordo Bilaterale da parte di tale Confidi Aderente a ciascuno degli ulteriori Confidi Ammessi che sia parte del presente Accordo Quadro, entro [5] Giorni Lavorativi dalla data di sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale. Ai fini di cui al presente Paragrafo 2.4, ciascun Confidi Ammesso autorizza sin d’ora CDP a sottoscrivere la proposta di Atto di Adesione e Ricognizione e prende atto e conviene che la sottoscrizione della proposta di Atto di Adesione e Ricognizione da parte di CDP dovrà intendersi vincolante per ciascun Confidi Ammesso che sia Parte dell’Accordo Quadro alla data di sottoscrizione di tale Atto di Adesione e Ricognizione, e, per l’effetto, s’intenderà, altresì, accettata, da parte di ciascuno di tali Confidi Ammessi, l’adesione all’Accordo Quadro da parte del relativo Confidi Aderente, a fronte (i) della relativa sottoscrizione per accettazione dell’Atto di Adesione e Ricognizione proposto da CDP e (ii) dell’efficace successiva conclusione, tra quest’ultima e tale Confidi Aderente, di apposito Accordo Bilaterale.

2.5. Resta inteso che la mancata sottoscrizione di un Accordo Bilaterale da parte del singolo Confidi Ammesso ovvero l’intervenuta risoluzione del singolo Accordo Bilaterale sottoscritto in esecuzione e ai sensi del presente Accordo Quadro comporterà l’inefficacia del presente Accordo Quadro nei confronti unicamente del relativo Confidi Ammesso.

3. CONTROGARANZIA CDP

3.1. Alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Quadro e subordinatamente all’avvenuta sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale, CDP concede e s’impegna a concedere ai Confidi Ammessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2029, la Controgaranzia CDP con riferimento alle Garanzie Confidi di tempo in tempo incluse nei relativi Portafogli di Garanzie relativi alla Prima Iniziativa, per un importo massimo complessivo pari alla Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e fino a concorrenza massima

del Cap Prime Perdite Complessivo di tempo in tempo in essere, restando, tuttavia, tra le Parti inteso e convenuto che, con riferimento a ciascun Confidi Ammesso, la Controgaranzia CDP si intenderà prestata per un importo massimo pari alla relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e sarà attivabile esclusivamente fino a concorrenza del Cap Prime Perdite Individuale, come di tempo in tempo in essere.

- 3.2. Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 3.10, 3.11 e 3.12 che seguono, la Controgaranzia CDP non dà luogo a una obbligazione di carattere accessorio, ma costituisce un impegno diretto, autonomo, incondizionato, irrevocabile di CDP, ogni eccezione rimossa o rinunciata, comprese quelle fondate sui rapporti tra le PMI Beneficiarie, i Finanziatori Garantiti e i singoli Confidi Ammessi.
- 3.3. La Controgaranzia CDP è rilasciata nell'interesse ultimo delle PMI Beneficiarie nel rispetto, come verificato dalla Regione, dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, come sostituito dal Regolamento (UE) 2023/2831 del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" oppure dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile ("**Regolamento De Minimis**") o, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, modificato dal Regolamento 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017, dal Regolamento 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020, dal Regolamento 2021/1237/UE del 23 luglio 2021, e infine dal Regolamento 1315/2023/UE che ne ha prorogato la validità fino al 31 dicembre 2026, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ovvero dalla normativa in materia tempo per tempo applicabile ("**Regolamento di Esenzione**").
- 3.4. Ciascun Confidi Ammesso dovrà utilizzare la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi e nei limiti di quanto previsto dal Regolamento De Minimis, oppure dal Regolamento di Esenzione, a seconda del caso.
- 3.5. L'obbligazione di CDP di concedere e mantenere a disposizione del singolo Confidi Ammesso la Controgaranzia CDP per la relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, in relazione alle Garanzie Confidi oggetto di una Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione inviata da tale Confidi Ammesso, è subordinata al rilascio, da parte di quest'ultimo, di una dichiarazione, da allegarsi alla stessa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e consegnarsi entro il relativo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che attesti e garantisca nei confronti di CDP che le condizioni di seguito elencate risultano soddisfatte, sulla base di controlli coerenti con le previsioni di cui all'art. [72 comma 1 lett. e) e relativo allegato XVII] del Regolamento CPR , da effettuarsi su ciascuna operazione che benefici della Garanzia Confidi:

- (i) che ciascuna PMI Beneficiaria:
- (a) sia beneficiaria di sovvenzioni e/o contributi concessi dalla Regione nell'ambito della Misura ER;
 - (b) soddisfi le condizioni previste dal Regolamento De Minimis, oppure dal Regolamento di Esenzione;
 - (c) sia regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, e abbia sede legale e/o operativa, ai fini dell'investimento oggetto della relativa Misura ER, nella Regione;
 - (d) non sia un'impresa che versi nella situazione di cui all'art. 4, paragrafo 6, lett. a), del Regolamento De Minimis ovvero non sia un'impresa definibile come "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art.2, paragrafo 18, del Regolamento di Esenzione, non trovandosi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall'art. 160 e ss. del R.D. n. 267/1942, come di tempo in tempo modificato e integrato), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942 o delle relative o corrispondenti previsioni del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza*) come di tempo in tempo modificati e integrati, e da altre leggi speciali, né avendo in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, né ricorrendo le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - (e) sia in regola con gli applicabili obblighi contributivi (DURC), come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta del relativo Confidi Ammesso;
 - (f) abbia restituito agevolazioni, sovvenzioni e/o contributi concessi ed erogati (direttamente o indirettamente) dalla Regione in relazione alle quali è stato adottato un provvedimento di revoca e di recupero, come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso;
 - (g) non abbia ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del DPCM 23 maggio 2007 (*"Impegno Deggendorf"*);
 - (h) non sia rappresentata da soggetti destinatari di provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.

159, come da conferma da rendersi da parte della Regione su richiesta dello stesso Confidi Ammesso. Resta inteso che tale requisito verrà verificato, nell'ambito della Misura ER, attraverso l'acquisizione da parte della Regione della comunicazione antimafia di cui all'articolo 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. e ii., come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno N.11001/119/20(9) del 19 gennaio 2018;

- (i) appartenga a uno dei codici Ateco [della Strategia di specializzazione intelligente della Regione (S3), esclusi i settori che non rientrano nel campo di applicazione del Regolamento De Minimis o, in alternativa, del Regolamento di Esenzione, ovvero che saranno esclusi ai sensi della Misura ER. Per la verifica di tale requisito si farà riferimento ai codici Ateco 2007 (aggiornamento 2022) e ai nuovi codici Ateco 2025 primari o secondari indicati nella visura camerale;
- (j) sia stata informata, da parte del Confidi Ammesso, che l'operazione è resa possibile in ragione dell'utilizzo di risorse regionali anche di natura comunitaria e di CDP per il tramite della Piattaforma EuReCa 2021–2027 e dei relativi adempimenti da porre in essere ai sensi dell'articolo 50 e dell'allegato IX al Regolamento CPR. In particolare, ciascuna PMI Beneficiaria dovrà adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico le operazioni sostenute nel quadro della Piattaforma EuReCa 2021–2027 e, segnatamente:
 - (a) tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura della PMI Beneficiaria dovranno riconoscere il sostegno finanziario all'operazione riportando l'emblema della Regione, unitamente a ogni ulteriore indicazione di dettaglio fornita dalla Regione stessa, e un riferimento al Fondo EuReCa 2021–2027 che sostiene l'operazione.[L'assistenza alle PMI Beneficarie sul rispetto dei loro obblighi di informazione e comunicazione è fornita dalla Regione attraverso lo sportello imprese, contattabile all'indirizzo email infoporfesr@regione.emilia-romagna.it, oppure tramite contatto telefonico al numero 848 800 258 (chiamata a costo tariffa urbana, secondo il proprio piano tariffario), dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00; (b) durante l'attuazione di un'operazione, la PMI Beneficiaria dovrà informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo sul proprio sito internet una breve descrizione dell'operazione ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto;
- (k) sia classificabile come “microimpresa, piccola impresa o media impresa” secondo la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento di Esenzione;

- (l) sia stata sottoposta dal Confidi Ammesso, ovvero dai Finanziatori Garantiti, a procedura di adeguata verifica (KYC) anche in conformità al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e tale verifica si sia conclusa con esito positivo;
- (ii) che ciascuno dei Finanziamenti Garantiti:
 - (a) sia stato concesso in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito della relativa Priorità della Prima Iniziativa in favore di PMI Beneficiarie della Misura ER;
 - (b) sia stato concesso per il medesimo progetto di investimento ammesso a contributo dalla Regione nell'ambito della Misura ER nei bandi attuativi correlati alle diverse azioni e ai relativi diversi obiettivi specifici connessi alla relativa Priorità della Prima Iniziativa;]
 - (c) sia stato concesso ai sensi del Regolamento De Minimis, ovvero del Regolamento di Esenzione, in coerenza con le spese ammesse a contributo dalla Regione nei bandi attuativi correlati alle singole azioni e ai relativi diversi obiettivi specifici connessi alla relativa Priorità della Prima Iniziativa;
 - (d) sia di importo compreso tra 60.000,00 (sessantamila/00) e [1.400.000,00 (unmilione quattrocentomila/00)) Euro]; e
 - (e) sia di durata compresa fra 60 e 120 mesi, di cui massimo mesi 24 di pre-ammortamento, con scadenza entro la Data di Scadenza Finale;
- (iii) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie non sia stata rilasciata nel contesto di operazioni di consolidamento delle passività aziendali della relativa PMI Beneficiaria ovvero di finanziamento di processi di ristrutturazione aziendale; e
- (iv) che ciascuna delle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie sia stata rilasciata per interventi compatibili con la Misura ER e, comunque, in conformità con il Regolamento De Minimis o del Regolamento di Esenzione.

Fermo restando quanto precede, resta inteso che, ove sia necessario procedere da parte dei Confidi Ammessi a verifiche ulteriori rispetto a quelle di cui al presente Paragrafo 3.5 con riferimento a requisiti previsti nell'ambito della relativa Misura ER, i Confidi Ammessi potranno avvalersi degli esiti delle relative verifiche già effettuate dalla Regione nel contesto della predetta Misura ER, come da conferma scritta da rendersi da parte della Regione stessa a ciascun riguardo su richiesta del relativo Confidi Ammesso.

- 3.6.** Entro ciascun Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, sino alla Data Finale di Inclusione, ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere la concessione della

Controgaranzia CDP in relazione alle Garanzie Confidi costituenti il relativo Portafoglio di Garanzie che siano state concesse entro il relativo Periodo di *Ramp-Up*. Tale richiesta sarà effettuata mediante invio a CDP di una comunicazione scritta sostanzialmente nei termini di cui *sub* Allegato 3.6 (*Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione*) al presente Accordo Quadro (la “**Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**”), come di volta in volta aggiornato e integrato sulla base delle indicazioni fornite da CDP su richiesta della Regione, anche ad esito delle modifiche relative al SIGECO che saranno tempo per tempo comunicate dalla Regione, anche per il tramite dell'autorità di gestione del PR FESR 2021–2027, a CDP e da CDP ai Confidi Ammessi, nella quale dovranno essere specificati, tra l'altro:

- (i) l'importo e la durata di ciascun Finanziamento Garantito;
- (ii) l'importo e la durata di ciascuna Garanzia Confidi concessa, con espressa indicazione della Data di Efficacia, ai fini della decorrenza della Controgaranzia CDP;
- (iii) l'importo complessivo del relativo Portafoglio di Garanzie, con indicazione delle nuove Garanzie Confidi incluse;
- (iv) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota Individuale di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della predetta Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, che non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto di tale Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione; e
- (v) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP che (a) dovrà essere compreso nella Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e (b) non dovrà eccedere l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese a tale Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione nel Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso.
- (vi) il rispetto di tutte le condizioni di cui all'articolo 3.5 che precede;

3.7. Entro ciascun Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, ivi incluso successivamente alla Data Finale di Inclusione e per tutta la durata del presente Accordo Quadro, ciascun Confidi Ammesso dovrà inviare a CDP apposita Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione anche a fini di monitoraggio dell'andamento del Portafoglio di Garanzie. Fatto salvo quanto previsto al Paragrafo 9.3 che segue, ciascuna Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, una volta ricevuta da CDP, sarà irrevocabile. Resta, pertanto, inteso che, senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, qualsiasi variazione dei termini indicati nella Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione dovrà essere comunicata a CDP da parte del relativo Confidi Ammesso

entro il primo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione successivo al verificarsi di tale variazione.

- 3.8. Senza pregiudizio per quanto previsto dal Paragrafo 3.7 che precede, ciascun Confidi Ammesso si impegna a comunicare immediatamente, e comunque entro i termini di cui al Paragrafo 8.1 (viii) che segue, pena la risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, conformemente ai termini ivi previsti: (i) il venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi o comunque la variazione di alcuna delle dichiarazioni rese ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa 2021–2027 ovvero (ii) la circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi.
- 3.9. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui ai Paragrafi 3.7 e 3.8 che precedono da parte dei singoli Confidi Ammessi, le Parti convengono che CDP avrà il diritto, ma non l'obbligo, di verificare in qualsiasi momento, entro la Data di Scadenza Finale, che i singoli Portafogli di Garanzie includano unicamente Garanzie Confidi la cui ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP sia intervenuta nel rispetto dei Requisiti previsti, e di comunicare al relativo Confidi Ammesso eventuali risultanze negative di tali verifiche, fermo restando il diritto per tale Confidi Ammesso di formulare a propria volta delle repliche rispetto a tali eventuali risultanze negative, entro 30 giorni solari dalla eventuale comunicazione ricevuta da CDP.
- 3.10. Le Parti convengono che, in caso di perdita di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi, con esclusione del caso di cui all'art. 9.3(ii)(b) che segue, il relativo Confidi Ammesso avrà a disposizione un termine di 60 Giorni Lavorativi dalla comunicazione di cui al Paragrafo 3.8 che precede ovvero a decorrere dalla apposita comunicazione da rendersi da parte di CDP all'esito delle verifiche eventualmente effettuate ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede (il "*Cure Period*"), per riacquistare i predetti Requisiti Confidi Ammessi in maniera soddisfacente per CDP e darne comunicazione a CDP, restando inteso che:
- 3.10.1. durante il *Cure Period* applicabile al relativo Confidi Ammesso, non potrà in ogni caso essere richiesta da tale Confidi Ammesso la concessione di alcuna Controgaranzia CDP; e
- 3.10.2. laddove il riacquisto del relativo Requisito Confidi Ammessi perduto non avvenga entro il *Cure Period*, il relativo Accordo Bilaterale si intenderà risolto di diritto, conformemente ai termini ivi previsti, ferma l'efficacia e la validità delle Controgaranzie CDP già concesse alla data di inizio del *Cure Period*.

3.11. Qualora, all'esito della comunicazione resa dal relativo Confidi Ammesso ai sensi del Paragrafo 3.7 che precede ovvero delle verifiche eventualmente svolte da CDP ai sensi del Paragrafo 3.9 che precede, risulti che una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi, CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso emittente tale Garanzia Confidi, inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso non ammissibile.

3.12. In conseguenza della Comunicazione di Esclusione inviata ai sensi del Paragrafo 3.11 che precede:

- (i) la relativa Garanzia Confidi dovrà intendersi esclusa dal Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso a decorrere dalla data di invio della Comunicazione di Esclusione (la "**Data di Esclusione**") e, pertanto, tale Confidi Ammesso non potrà inviare a CDP alcuna Richiesta di Escussione in relazione a tale Garanzia Confidi;
- (ii) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni solari dalla Data di Esclusione, di eventuali importi corrisposti sino alla Data di Esclusione (inclusa) in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al Tasso di Mora a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP;
- (iii) il relativo Confidi Ammesso avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni solari dalla Data di Esclusione, di quanto pagato a CDP a titolo di Commissione di Garanzia CDP in relazione alla Garanzia Confidi oggetto di esclusione, laddove l'originaria inclusione nel Portafoglio di Garanzie della Garanzia Confidi successivamente risultata non ammissibile non sia dovuta a dolo o colpa di tale Confidi Ammesso; e
- (iv) con effetto dalla Data di Esclusione, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi oggetto di esclusione.

3.13. Rimane inteso che, qualora una Comunicazione di Esclusione sia inviata ai sensi del Paragrafo 3.11 che precede prima del termine del relativo Periodo di Ramp-Up, la relativa Garanzia Confidi esclusa non sarà più considerata compresa nel relativo Portafoglio di Garanzie e non sarà computata ai fini del calcolo della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP e della relativa Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP.

4. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI GARANZIE

- 4.1. I Confidi Ammessi prendono atto e riconoscono che il valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie relativi alla Prima Iniziativa non potrà eccedere l'importo massimo complessivo di Euro 46.428.571,43 (quarantaseimilioni quattrocentoventottomila cinquecentosettantuno/43)], al raggiungimento del quale:
- (i) CDP darà comunicazione di tale circostanza a ciascun Confidi Ammesso ai sensi e per gli effetti di cui ai relativi Accordi Bilaterali; e
 - (ii) eventuali ulteriori richieste di concessione della Controgaranzia CDP s'intenderanno come non effettuate, senza obblighi aggiuntivi a carico di CDP, ferme restando le Controgaranzie CDP già in essere alla data della comunicazione di cui al precedente punto (i).
- 4.2. Ciascun Confidi Ammesso dovrà prontamente comunicare a CDP, a mezzo PEC, l'apertura del Portafoglio di Garanzie nell'ambito della Prima Iniziativa e l'avvio del Periodo di *Ramp-Up* e costituire il Portafoglio di Garanzie entro il termine del relativo Periodo di *Ramp-Up*.
- 4.3. Le Parti convengono che la non veridicità o inesattezza di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese da un Confidi Ammesso ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che segue, ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa 2021-2027, comporterà – senza pregiudizio per le Controgaranzie CDP già in essere, salvo quanto previsto dal Paragrafo 9.3 (ii) che segue – l'impossibilità, per tale Confidi Ammesso, di sottoporre a CDP ulteriori richieste di inclusione di Garanzie Confidi nel relativo Portafoglio di Garanzie, sino a quando perduri la circostanza che abbia dato luogo a tale violazione di dichiarazioni e garanzie, a condizione che la relativa circostanza sia sanabile e venga effettivamente rimediata in maniera soddisfacente per CDP dal relativo Confidi Ammesso entro e non oltre 30 giorni solari da quando lo stesso Confidi Ammesso ne sia venuto a conoscenza ovvero da quando CDP abbia comunicato a tale Confidi Ammesso l'intervenuta rilevazione della predetta circostanza.

5. COMMISSIONE DI GARANZIA

- 5.1. Ciascun Confidi Ammesso corrisponderà a CDP, mediante l'utilizzo di risorse proprie e non derivanti da risorse pubbliche, una commissione di garanzia (la "**Commissione di Garanzia CDP**"), nella misura pari al 3,00% del valore della Controgaranzia CDP di tempo in tempo rilasciata a favore dello stesso, in relazione alle Garanzie Confidi che risultino concesse tenuto conto della quota incrementale di erogazioni intervenute a valere sui Finanziamenti Garantiti nel trimestre ovvero bimestre immediatamente precedente, a seconda del caso, a ciascuna data di scadenza di ciascun Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione. La Commissione di Garanzia CDP sarà corrisposta su base *upfront* entro

20 giorni solari dalla data di scadenza di ciascun relativo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione (la “**Data di Pagamento della Commissione**”), mediante accredito del relativo importo sul conto di gestione aperto a nome di CDP IBAN n. [...] (“**Conto di Gestione**”), ovvero sul conto di volta in volta comunicato per iscritto da CDP a ciascun Confidi Ammesso.

- 5.2. In caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia CDP, che non sia sanato entro 30 Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse rimanendo inteso che le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno ritenute escluse dalla Controgaranzia CDP sin dalla Data di Pagamento della Commissione a cui la Commissione di Garanzia CDP non sia stata corrisposta.

6. MECCANISMO DI RIMBORSO

- 6.1. Le Parti convengono che, alla Data di Scadenza Finale, al raggiungimento di determinate soglie percentuali di Tasso di Perdita Lordo, CDP retrocederà al relativo Confidi Ammesso una parte della remunerazione incassata a titolo di rimborso (l’“**Eccedenza**”), da calcolarsi come segue:

- (i) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra il 9% e il 10%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un’Eccedenza pari all’80% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia CDP e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;
- (ii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia compreso tra l’8% e il 9%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un’Eccedenza pari al 90% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia CDP e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate;
- (iii) nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia inferiore all’8%, CDP corrisponderà a tale Confidi Ammesso un’Eccedenza pari al 95% della differenza tra il valore della Commissione di Garanzia CDP e il 30% del valore delle Perdite Effettivamente Pagate,

fermo restando che nessuna Eccedenza sarà dovuta nel caso in cui il valore del Tasso di Perdita Lordo sia pari o superiore al 10%.

- 6.2. Le Parti convengono che, ai fini del calcolo dell’Eccedenza, non si terrà conto degli eventuali importi recuperati ai sensi del successivo Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*).

7. DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1. Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di propria competenza, dichiara e garantisce a CDP quanto segue:

- (i) non sono richiesti permessi o autorizzazioni di alcun genere (incluse eventuali deliberazioni interne) per la valida sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo Quadro da parte propria, ovvero gli stessi sono stati tutti ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (ii) la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro e l'adempimento delle obbligazioni nello stesso contenute non sono in conflitto con alcuna previsione di legge o di Statuto o di contratto, ovvero comunque obbligazioni nascenti da altro atto cui tale Confidi Ammesso sia parte e/o altre obbligazioni dallo stesso assunte o in altro modo su di esso incombenti;
- (iii) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e l'adempimento delle obbligazioni da esso derivanti sono nel proprio interesse e a proprio beneficio e i competenti organi sociali hanno valutato e ritenuto esistente l'interesse sociale e il beneficio derivante a tale Confidi Ammesso dal presente Accordo Quadro;
- (iv) il presente Accordo Quadro prevede obbligazioni valide, efficaci e opponibili;
- (v) è un intermediario finanziario validamente iscritto all'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del TUB e/o iscritto nell'elenco di cui all'articolo 112 del TUB e accreditato a richiedere la contro-garanzia del Fondo PMI;
- (vi) è investito dei poteri necessari per sottoscrivere ed eseguire il presente Accordo Quadro e per adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, inclusi (ma non limitati a) i poteri concernenti la sottoscrizione di qualsiasi documento, l'invio di informazioni e/o comunicazioni da compiersi in conformità con il presente Accordo Quadro, il perfezionamento di ogni atto o attività richiesto in virtù del presente Accordo Quadro e di tutte le necessarie delibere degli organi sociali che siano state o debbano essere validamente approvate per autorizzare l'esecuzione, il compimento e il perfezionamento delle menzionate obbligazioni;
- (vii) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy di Gruppo Anti-corrruzione di CDP;
- (viii) con riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, fatto salvo quanto già dichiarato ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa 2021-2027:
 - i. di aver adottato e implementato nell'ambito della propria struttura aziendale

un modello di organizzazione e di gestione (ivi inclusa l'adozione di codici etici e di condotta) idoneo a prevenire il verificarsi di reati da cui possa derivare una propria responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e adeguate procedure interne e le cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui si applica il D.lgs. 231/2001;

- ii. che non sussistono a carico dello stesso procedimento per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001;
 - iii. che non sono state emesse nei confronti del Confidi Ammesso sentenze anche non passate in giudicato ai sensi delle quali sia stato giudicato responsabile ai sensi del D.lgs. 231/2001, né sentenze di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale; e
 - iv. che lo stesso non è soggetto a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.lgs. 231/2001;
 - v. che non sono stati emessi altri provvedimenti giudiziari nei confronti del Confidi Ammesso e/o di qualsiasi soggetto di cui il Confidi Ammesso sia responsabile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 231/2001, per reati da cui possa derivare la responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/2001.
- (ix) per quanto a propria conoscenza, non risulta pendente in relazione a sé stesso alcun procedimento civile, arbitrale o amministrativo dinanzi a qualsiasi autorità civile o amministrativa o a collegio arbitrale, né le sopra menzionate istanze o procedimenti sono stati minacciati per iscritto.

7.2. Le Parti convengono che tutte le dichiarazioni e garanzie di cui al Paragrafo 7.1 che precede si intenderanno ripetute a ciascuna data di scadenza di ciascun Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

8. IMPEGNI DI CIASCUN CONFIDI AMMESSO

8.1. Ciascun Confidi Ammesso si impegna a:

- (i) adempiere prontamente a tutte le obbligazioni derivanti dalle proprie Garanzie Confidi e dal presente Accordo;
- (ii) effettuare le valutazioni propedeutiche al rilascio della relativa Garanzia Confidi alle PMI Beneficiarie in modo trasparente e non discriminatorio;

- (iii) rispettare di volta in volta tutte le condizioni previste dall'articolo 3.5 del presente Accordo Quadro;
- (iv) effettuare le attività di calcolo dell'ESL in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis oppure al Regolamento di Esenzione, a seconda del caso, e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato (facendo, per esempio, riferimento al metodo approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010 (aiuto di Stato N. 182/2010 – Italia, Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI)), verificando, pertanto, (a) l'intensità del relativo aiuto mediante utilizzo di apposito modello per l'identificazione e il calcolo di tale ESL, da mettersi a disposizione da parte di CDP, una volta ricevuto lo stesso dalla Regione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, e (b) il rispetto dei limiti previsti dalla suddetta normativa in tema di aiuti di Stato. Gli adempimenti posti in essere dai Confidi Ammessi per rispettare le norme in materia di aiuti di Stato saranno sottoposti a controllo e verifica in coerenza con il SIGECO;
- (v) garantire che l'emissione di ciascuna Garanzia Confidi e più in generale ogni attività svolta dallo stesso nei confronti delle PMI Beneficiarie avvenga di volta in volta in conformità alle previsioni del Regolamento De Minimis oppure al Regolamento di Esenzione, a seconda del caso, e, più in generale, della normativa sugli aiuti di Stato;
- (vi) trasferire integralmente alle PMI Beneficiarie il vantaggio derivante dalla Controgaranzia CDP, con obbligo di comunicare alla relativa PMI Beneficiaria (i) la sussistenza dell'intervento di CDP, di cui alla Controgaranzia CDP, dandone chiaramente atto anche nella documentazione contrattuale relativa a ciascuna Garanzia Confidi, e (ii) l'ESL generato dalla misura;
- (vii) mantenere evidenze documentali relative all'attività di prestazione delle Garanzie Confidi che beneficino della Controgaranzia CDP, tali da consentire la verifica della trasmissione dei vantaggi derivanti dalla Controgaranzia CDP alle PMI Beneficiarie;
- (viii) alimentare il registro nazionale degli aiuti di Stato in relazione alle agevolazioni concesse alle PMI Beneficiarie;
- (ix) comunicare la chiusura del Portafoglio di Garanzie entro la Data Finale di Inclusione;
- (x) comunicare a CDP prontamente, e comunque entro e non oltre 30 giorni solari da quando ne sia venuto a conoscenza, l'eventuale ricorrere di alcuna delle circostanze che comportino (a) la perdita dei Requisiti previsti per l'ammissione al beneficio della Controgaranzia CDP ovvero (b) la non veridicità, inesattezza o variazione di alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'Articolo 7 (*Dichiarazioni e Garanzie*) che precede ovvero ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse

sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa 2021–2027;

- (xi) subordinare il rilascio della Garanzia Confidi alla condizione che la PMI Beneficiaria rientri tra i soggetti cui sia concessa la Misura ER da parte della Regione e conseguentemente a verificare la sussistenza dei requisiti in capo alla PMI Beneficiaria in conformità alla Misura ER della Regione ai fini dell'emissione della relativa Garanzia Confidi;
- (xii) non rilasciare Garanzie Confidi per un ammontare complessivo tale da generare, a fronte della relativa inclusione nel Portafoglio di Garanzie, un Portafoglio di Garanzie il cui importo sia complessivamente non coerente, per eccedenza, rispetto al valore complessivo di Finanziamenti Garantiti attivabili a fronte della relativa Misura ER da erogarsi da parte della Regione, pari a Euro 46.428.571,43 (quarantaseimilioni quattrocentoventottomila cinquecentosettantuno/43));
- (xiii) acconsentire a ogni controllo, ispezione o audit previsto dal Regolamento CPR e dalla normativa e disciplina europea, nazionale e regionale applicabile, tenuto conto di quanto previsto dal SIGECO, anche allo scopo di verificare che la Controgaranzia CDP sia stata utilizzata dai relativi Confidi Ammessi nel rispetto della normativa vigente, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese dai Confidi Ammessi;
- (xiv) cooperare con CDP e fornire qualsiasi informazione necessaria ed opportuna che sia dalla stessa richiesta, anche per conto della Regione, nell'ambito dell'operatività della Piattaforma EuReCa 2021–2027;
- (xv) porre in essere qualsiasi formalità richiesta da CDP e mettere prontamente a disposizione di quest'ultima ogni informazione, atto, documento o certificato che dovesse essere dalla stessa richiesto per adempiere puntualmente ai propri obblighi di legge e/o regolamentari, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di antiriciclaggio tempo per tempo vigente;
- (xvi) adottare adeguate misure informative e pubblicitarie al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità in conformità a quanto disciplinato dagli articoli 47, 49 e 50 e dall'allegato IX del Regolamento CPR, in conformità a quanto previsto dal Piano di Comunicazione;
- (xvii) tenere conto della strategia di investimento e del piano aziendale descritti nell'Allegato [K] (*Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 [– Prima Iniziativa CUP: [●] CIG [·]]*);

- (xviii) promuovere il Fondo EuReCa 2021–2027 in tutto il territorio regionale, in raccordo con il Piano di Comunicazione. In particolare, l'attività potrà prevedere l'utilizzo dei media e degli strumenti di comunicazione e informazione più innovativi e adeguati a rendere conoscibile la Piattaforma EuReCa 2021–2027. Nelle attività di comunicazione verrà utilizzata la denominazione del Fondo EuReCa 2021–2027 e l'eventuale relativo logo, che potrà essere messo a disposizione da parte della Regione, unitamente ai loghi della stessa Regione e di CDP;
- (xix) fornire la documentazione relativa all'attività di monitoraggio e controllo, in coerenza con il SIGECO, anche tenuto delle indicazioni tempo per tempo rese dalla Regione e/o dall'autorità di gestione del PR FESR 2021–2027 a CDP in relazione, tra l'altro, alle modalità di (i) fornitura dei dati relativi al monitoraggio; (ii) presentazione delle domande di rimborso finalizzate alla certificazione della spesa; (iii) alimentazione della reportistica richiesta dai regolamenti europei con riferimento agli strumenti finanziari; e
- (xx) rispettare i principi del Codice Etico, del Modello 231 e della Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP e non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP, nel Modello 231 e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione di CDP da parte:
- (a) delle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) delle persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a) che precede; e
 - (c) dei collaboratori esterni di CDP.
- (xxi) con riferimento alle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001, per tutta la durata del presente Accordo Quadro e del relativo Accordo Bilaterale sottoscritto da ciascun Confidi Ammesso:
- (a) mantenere ed implementare nell'ambito della propria struttura aziendale un modello di organizzazione e di gestione (ivi inclusa l'adozione di codici etici e di condotta) idoneo a prevenire il verificarsi di reati da cui possa derivare una propria responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti presupposto della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001; e
 - (b) informare tempestivamente CDP di ogni eventuale:

- (i) nuovo procedimento pendente a suo carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001;
- (ii) nuova condanna anche non passata in giudicato emessa nei propri confronti, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale, riportata ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- (iii) nuova misura cautelare, anche di tipo interdittivo, a suo carico prevista dal D.lgs. 231/2001; e
- (iv) nuovo provvedimento giudiziario nei suoi confronti che applichi le sanzioni amministrative di cui al D.lgs. 231/2001, articolo 9, comma 2, lettera d).

8.2. Fermi restando gli impegni di cui sopra, qualora il risultato del calcolo dell'ESL, effettuato ai sensi del Paragrafo (iii) che precede, risultasse essere superiore [allo 0,00%,] in termini di valore percentuale, oppure superiore allo 0 (zero), in termini di valore assoluto, ciascun Confidi Ammesso si impegna altresì a comunicare a CDP trimestralmente, o bimestralmente a seconda del caso, attraverso la trasmissione di appositi modelli di rendicontazione condivisi tra le Parti:

- (a) le condizioni economiche applicate per il rilascio di ciascuna Garanzia Confidi; e
- (b) il vantaggio riconosciuto alla relativa PMI Beneficiaria.

8.3. Ai fini dell'informativa di cui alla lettera (b), che precede, ciascun Confidi Ammesso dovrà confermare a CDP di avere espressamente comunicato a ciascuna PMI Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna PMI beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

9. ESCUSSIONE DELLA CONTROGARANZIA CDP

9.1. A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, entro ciascun Periodo di Richiesta Escussione ciascun Confidi Ammesso potrà richiedere l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* Allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*), nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (1) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte di ciascun Confidi Ammesso non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite Individuale e (2) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

9.2. Senza pregiudizio per quanto previsto al Paragrafo 9.3 e all'Articolo 10 (*Limite del Cap Prime Perdite Individuale e del Cap Prime Perdite Complessivo*) che seguono, a fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro [15] giorni solari, provvederà al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al relativo Confidi Ammesso, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

9.3. Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata da un Confidi Ammesso che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato a tale Confidi Ammesso entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa data di scadenza del relativo Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione o dalla relativa data di scadenza del relativo Periodo di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dal presente Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre 10 Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) ciascuna relativa Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia nei seguenti casi:

- (a) laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (i) la non

veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (ii) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP, o

- (b) in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro ai sensi dell'Articolo 14 che segue e in caso di risoluzione del relativo Accordo Bilaterale anche in caso di esito negativo delle verifiche relative alla sussistenza dei Requisiti Confidi Ammesso, nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., laddove lo stesso Accordo Bilaterale venga sottoscritto in pendenza del completamento, da parte di CDP, delle predette verifiche ai sensi dell'Articolo 2.2 che precede,

restando inteso che CDP ne darà comunicazione al Confidi Ammesso inviando una Comunicazione di Esclusione nella forma di cui *sub* Allegato 3.11 (*Comunicazione di Esclusione*), che identifichi la Garanzia Confidi Ammesso oggetto di revoca e che, in tal caso:

- (a) CDP avrà diritto alla restituzione, entro 30 giorni solari dalla predetta revoca, di eventuali importi corrisposti sino a tale data in relazione alla Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP, in conformità a quanto previsto dal presente Accordo Quadro, unitamente agli eventuali interessi, da calcolarsi in base al Tasso di Mora a partire dalla data in cui CDP ha effettuato il relativo pagamento fino alla data in cui tale importo sarà stato restituito a CDP; e
- (b) con effetto dalla data di revoca, il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie del relativo Confidi Ammesso si intenderà ridotto di un importo pari al valore della Garanzia Confidi per la quale sia stata revocata la Controgaranzia CDP.

10. LIMITE DEL CAP PRIME PERDITE INDIVIDUALE E DEL CAP PRIME PERDITE COMPLESSIVO

10.1. Le Parti convengono che la Controgaranzia CDP garantisce (i) il singolo Portafoglio di Garanzie di ciascun Confidi Ammesso nella misura massima del relativo Cap Prime Perdite Individuale e (ii) la complessità dei Portafogli di Garanzie, su base aggregata, nella misura massima del Cap Prime Perdite Complessivo.

10.2. Resta inteso che, a fronte dell'avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare pari al Cap Prime Perdite Individuale, il relativo

Confidi Ammesso, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.

11. GESTIONE DEI RECUPERI

11.1. Con il presente Accordo Quadro, CDP, anche in qualità di mandataria della Regione e con facoltà di sub-mandato per conto della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Finanziamento, affida a ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza e con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero delle somme versate da CDP a favore del relativo Confidi Ammesso a seguito di escussione della Controgaranzia CDP in conseguenza della previa escussione di alcuna delle Garanzie Confidi rilasciate da tale Confidi Ammesso e conseguente surroga di CDP e della Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nei diritti che tale Confidi Ammesso abbia nei confronti delle relative PMI Beneficiarie.

11.2. Fermo restando quanto precede, CDP affida a ciascun Confidi Ammesso, con espressa facoltà di sub-mandato al relativo Finanziatore Garantito, l'attivazione e la gestione delle azioni di recupero dell'ESL generato nei casi di carenza o perdita dei Requisiti Garanzie Confidi relativi alle rispettive Garanzie Confidi in conseguenza di inadempimenti e/o violazioni di dichiarazioni e garanzie da parte della relativa PMI Beneficiaria. Resta inteso che, in tutti i casi in cui la Regione procederà alla revoca del contributo di cui alla Misura ER, CDP darà indicazione al relativo Confidi Ammesso di procedere al recupero dell'ESL connesso alla concessione della Garanzia Confidi.

11.3. Ai fini di cui ai Paragrafi 11.1 e 11.2 che precedono, il relativo Confidi Ammesso potrà:

- (i) esercitare ogni azione o esperire ogni rimedio previsto ai sensi della legge italiana; e
- (ii) delegare lo svolgimento delle attività di recupero ai Finanziatori Garantiti,

informando in ogni caso prontamente CDP della modalità attraverso la quale intenda procedere al recupero in questione.

11.4. Ciascun Confidi Ammesso, per quanto di rispettiva competenza, si impegna a trasferire a CDP un ammontare pari (i) al 56% di qualsiasi importo eventualmente recuperato (corrispondente al 70% di competenza regionale, dell'80% garantito da CDP) ai sensi del Paragrafo 11.1 che precede e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2 che precede, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero. A tale riguardo il relativo Confidi Ammesso trasmetterà, entro la scadenza del primo Periodo di Comunicazione dei Recuperi successivo all'avvenuto incasso delle somme recuperate, un report conforme al modello riportato *sub* Allegato 11.4 (*Modello di Comunicazione dei Recuperi*), impegnandosi a liquidare le somme recuperate entro e non oltre 15 Giorni

Lavorativi dalla scadenza del medesimo Periodo di Comunicazione dei Recuperi, mediante accredito del relativo importo sul Conto di Gestione IBAN n. [•] e/o sul conto dedicato aperto a nome di CDP per conto della Regione IBAN n. [•] (**"Conto Dedicato"**), ovvero come di volta in volta comunicato per iscritto da CDP a ciascun Confidi Ammesso.

- 11.5. Resta inteso tra le Parti che gli obblighi, a carico del singolo Confidi Ammesso, di recupero e pagamento dei relativi importi di cui al presente Articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione del relativo Accordo Bilaterale, sino al permanere, in capo a tale Confidi Ammesso, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

12. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E GESTIONE DEI CONTI

- 12.1. I Confidi Ammessi si impegnano all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*) e dal Decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (*"Misure urgenti in materia di sicurezza"*), convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti con CDP che nei rapporti con la filiera delle imprese, come definita dall'art. 3 della Legge 136/2010 (la **"Filiera delle Imprese"**).

[Al fine di rispettare gli obblighi di monitoraggio degli investimenti pubblici previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'art. 11 della L. 13 gennaio 2003 n. 3, dalla Delibera CIPE 27 dicembre 2002 n. 143 come successivamente modificata e integrata dalla Delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24 e dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano ad indicare:

- (i) il CIG (codice identificativo di gara) per un ammontare pari alle Risorse ER Complessive, richiesti da CDP, in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dall'Accordo di Finanziamento, ivi inclusi il presente Accordo Quadro, l'Accordo Bilaterale, e nelle disposizioni di pagamento connesse a tali accordi;
- (ii) il Codice Unico di Progetto (CUP), richiesto dalla Regione, in tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dall'Accordo di Finanziamento, ivi inclusi il presente Accordo Quadro, l'Accordo Bilaterale, e nelle disposizioni di pagamento connesse a tali accordi.

Resta inteso, a maggior chiarimento e per quanto occorrer possa, che gli obblighi dei Confidi Ammessi ai sensi del presente Articolo 12 (*Tracciabilità dei flussi finanziari*) non includono in alcun caso l'operatività degli stessi nei confronti dei Finanziatori Garantiti e/o

delle PMI Beneficiarie, riguardando esclusivamente i rapporti con eventuali subappaltatori, sub-contraenti o consulenti che forniscano assistenza ai Confidi Ammessi per l'esecuzione del presente Accordo Quadro o siano comunque coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni degli stessi Confidi Ammessi ai sensi del presente Accordo Quadro.

12.2. In particolare, i Confidi Ammessi si obbligano:

- (i) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo Quadro uno o più conti correnti aperti a proprio nome e dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (il "**Conto Pagamenti Confidi**");
- (ii) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente Accordo Quadro sul menzionato Conto Pagamenti Confidi;
- (iii) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- (iv) ad utilizzare il suddetto Conto Pagamenti Confidi anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;
- (v) ad inserire o a procurare che sia inserito dalle PMI beneficiarie nell'ambito dei documenti amministrativi e contabili relativi a flussi finanziari generati dal presente Accordo Quadro e da ciascun Accordo Bilaterale, e delle disposizioni di pagamento connesse a tali accordi il Codice Unico di Progetto (CUP) e, ove previsto, il Codice Identificativo di Gara (CIG), come dettagliato nell'allegato 12.5 (*Struttura conti*);
- (vi) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al Conto Pagamenti Confidi e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi entro il termine di 30 giorni solari dal verificarsi della suddetta modifica;
- (vii) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della Legge 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

12.3. Fermo quanto precede, le Parti convengono che potranno in ogni caso essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria:

- (i) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni

- tecniche per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010;
- (ii) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
 - (iii) le spese giornaliere relative all'esecuzione del presente Accordo Quadro di importo inferiore o uguale a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) IVA esclusa, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti;
 - (iv) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

12.4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, i Confidi Ammessi:

- (i) sono obbligati a inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, come sopra descritti, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione nell'ambito della Filiera delle Imprese;
- (ii) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente Articolo e all'articolo 3 della Legge 136/2010, saranno obbligate a darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- (iii) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

12.5. Le Parti si impegnano reciprocamente a gestire le movimentazioni dei flussi di cui al Conto Pagamenti Confidi, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui al presente Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto e riportato *sub* Allegato 12.5 (*Struttura conti*) al presente Accordo Quadro.

12.6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del

presente Accordo Quadro anche con effetti esclusivamente verso il relativo Confidi Ammesso ai sensi dell'art. 1459 c.c e del relativo Accordo Bilaterale ove sottoscritto.

13. DURATA

Fermo restando quanto previsto dai Paragrafi 2.3 e 2.5 che precedono e fatte salve le cause di risoluzione anticipata previste dal successivo Articolo 14 (*Risoluzione*) ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili e fermo restando altresì che ciascuna Controgaranzia CDP non potrà essere emessa oltre il 31 dicembre 2029, il presente Accordo Quadro entra in vigore a decorrere dalla Data di Sottoscrizione e cesserà di avere effetti al momento dell'integrale restituzione di tutti gli importi dovuti a CDP ai sensi del presente Accordo Quadro alla Data di Scadenza Finale e oggetto di recupero, anche successivamente alla Data di Scadenza Finale, a fronte delle eventuali escussioni intervenute, fermo restando che:

- (i) qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione della Controgaranzia CDP, con cui si comunichi l'inclusione di nuove Garanzie Confidi, dovrà essere formulata esclusivamente entro il termine del relativo Periodo di *Ramp-up* e, ove intervenuta successivamente, si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro fatto salvo l'obbligo di rispettare gli adempimenti informativi relativi al Portafoglio di Confidi per tutta la durata;
- (ii) qualsiasi escussione della Controgaranzia CDP potrà intervenire esclusivamente sulla base di una Richiesta di Escussione formulata entro e non oltre la scadenza dell'ultimo Periodo di Richiesta Escussione applicabile per il relativo Confidi Ammesso, termine oltre il quale ogni eventuale Richiesta di Escussione si intenderà priva di efficacia ai fini del presente Accordo Quadro; e
- (iii) fatto salvo quanto disposto ai Paragrafi (i) e (ii) che precedono, ciascun Confidi Ammesso, lungo tutta la durata del presente Accordo Quadro, dovrà garantire il rispetto degli adempimenti informativi relativi, tra l'altro, allo stato del Portafoglio di Garanzie, alle eventuali variazioni intervenute sulle Garanzie Confidi e agli importi eventualmente recuperati.

14. RISOLUZIONE

- 14.1.** Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 2.5 che precede e senza pregiudizio per le previsioni di cui ai singoli Accordi Bilaterali in relazione alle circostanze che possano comportare la risoluzione degli stessi, CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di tutti i Confidi Ammessi.

14.2. CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Quadro anche con effetti esclusivamente verso il relativo Confidi Ammesso ai sensi dell'art. 1459 c.c. e del relativo Accordo Bilaterale ove sottoscritto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- I. mancato pagamento, da parte del relativo Confidi Ammesso, della Commissione di Garanzia CDP nei termini di cui all'Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*) che precede, che non sia sanato entro 30 Giorni Lavorativi dalla relativa scadenza senza pregiudizio per l'esclusione della relativa Garanzia Confidi oggetto della Comunicazione di Esclusione di cui all'Articolo 5 (*Commissione di Garanzia*) che precede;
- II. qualsiasi delle dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'Articolo 7 del presente Accordo Quadro sia stata o risulti essere stata, in tutto o in parte, non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante al momento in cui sono state rese o ripetute;
- III. qualsiasi violazione degli impegni di cui all'Articolo 8 del presente Accordo Quadro;
- IV. l'instaurazione di un procedimento a carico di un Confidi Ammesso per l'accertamento della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001 (ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile) ovvero l'emissione di un provvedimento di condanna, anche non in via definitiva a carico di un Confidi Ammesso ai sensi del D.lgs. 231/2001 (incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.) (ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile), ovvero l'applicazione nei confronti di un Confidi Ammesso di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, previste dal D.lgs. 231/2001 (ovvero di analoga normativa secondo la legge applicabile), anche in relazione a procedimenti già dichiarati ai sensi e nel contesto della manifestazione d'interesse sottoscritta ai fini della procedura di ammissione alla Piattaforma EuReCa 2021–2027.

14.3. CDP procede alla risoluzione del presente Accordo Quadro anche con effetti esclusivamente verso il relativo Confidi Ammesso ai sensi dell'art. 1459 c.c. e del relativo Accordo Bilaterale ove sottoscritto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., al ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della relativa Controgaranzia CDP ai sensi del Paragrafo 9.3(ii) che precede, con riferimento al relativo Confidi Ammesso, nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 12.6 del presente Accordo Quadro.

14.4. La risoluzione del presente Accordo Quadro e del relativo Accordo Bilaterale ove sottoscritto sarà comunicata da CDP al relativo Confidi Ammesso ai sensi del successivo Articolo 17 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, ai sensi dell'art.

1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa a ciascun Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione salvo che per le Controgaranzie CDP escluse e revocate in conformità agli articoli 9.3 (ii) e 14.3 che precedono.

15. RECESSO

15.1. CDP si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo Quadro, anche nel caso in cui la Regione o CDP abbia esercitato il suo diritto di recesso dall'Accordo di Cooperazione e/o dall'Accordo di Finanziamento, dandone preavviso ai Confidi Ammessi di almeno 30 giorni solari.

15.2. In caso di recesso dal presente Accordo Quadro, resta in ogni caso inteso che:

- (a) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo Quadro rimarranno validi e vincolanti, ivi inclusi gli obblighi di pagamento della Commissione di Garanzia CDP, in relazione alle Controgaranzie CDP in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo Quadro; e
- (b) l'eventuale recesso dal presente Accordo Quadro non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di efficacia del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

16. MODIFICHE E RINUNZIE

16.1. Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato o integrato soltanto in forza di accordo scritto tra le Parti.

16.2. Ciascuna delle Parti si impegna a formalizzare ogni atto integrativo, modificativo e/o ricognitivo del presente Accordo Quadro ovvero dei relativi Accordi Bilaterali che dovesse rendersi necessario ovvero che dovesse essere ritenuto comunque opportuno da parte di CDP, al fine di recepire incrementi della Quota Complessiva di Copertura della Controgaranzia CDP conseguenti alla messa a disposizione, da parte della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'Accordo di Cooperazione e dall'Accordo di Finanziamento, di risorse integrative aggiuntive rispetto alle Risorse ER Prima Iniziativa.

17. INVALIDITÀ PARZIALE

17.1. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente Accordo Quadro, nel caso in cui una o più disposizioni dello stesso fossero o divenissero illegali, invalide o inefficaci sotto qualsivoglia aspetto ai sensi di legge, tale illegalità, invalidità o inefficacia non renderà illegali, invalide o inefficaci le rimanenti disposizioni del presente Accordo Quadro.

17.2. Nei limiti del possibile e nella più ampia misura consentita da qualsiasi legge applicabile, le disposizioni ritenute illegali, invalide o inefficaci saranno interpretate o sostituite in maniera tale da riflettere il più fedelmente possibile l'intento contrattuale delle Parti.

18. COMUNICAZIONI

18.1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Quadro, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata *brevi manu* ovvero inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricezione o a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi:

(i) per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.:**

Via Goito n. 4,

00185 ROMA

alla c.a. di [•]

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

(ii) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

(iii) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

(iv) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

(v) per [•]:

[•]

alla c.a. di [•]

PEC: [•]

18.2. Qualsiasi comunicazione si intenderà debitamente effettuata se inviata o consegnata agli indirizzi di cui al Paragrafo 17.1, e si intenderà ricevuta (i) alla data della consegna a mano così come indicata in apposita ricevuta scritta, (ii) alla data di ricezione della lettera raccomandata così come specificata nella ricevuta di ritorno ovvero (iii) alla data risultante dalla certificazione se trasmessa a mezzo PEC, purché detta trasmissione sia stata effettuata entro le ore 16 in un Giorno Lavorativo; in caso contrario, si intenderà ricevuta nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Resta inteso che le informazioni riportate nelle schede di cui agli Allegati del presente Accordo Quadro dovranno essere trasmesse, tra l'altro, tramite l'invio di appositi documenti in formato elettronico ".xlsx" e tenuto conto delle indicazioni sulle modalità di compilazione fornite da CDP, come di volta in volta integrate, anche in considerazione delle modifiche relative al SIGECO.

18.3. Ogni comunicazione o documentazione da farsi o da consegnarsi da una Parte a un'altra ai sensi del presente Accordo Quadro dovrà essere in lingua italiana e, ove trasmessa a mezzo PEC, firmata digitalmente.

19. RINUNZIA E CUMULABILITÀ DEI RIMEDI

19.1. L'eventuale mancato o ritardato esercizio da parte di ciascuna delle Parti di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio previsto ai sensi del presente Accordo Quadro non potrà intendersi come rinunzia agli stessi, né l'esercizio isolato o parziale di qualsiasi diritto, rimedio, potere o privilegio ai sensi del presente Accordo Quadro precluderà l'esercizio di altri o ulteriori diritti, rimedi, poteri o privilegi.

19.2. I diritti, rimedi, poteri e privilegi qui previsti sono cumulativi e non escludono altri diritti, rimedi, poteri e privilegi conferiti dalla legge.

20. DIVIETO DI CESSIONE

Il presente Accordo Quadro e i diritti e gli obblighi dallo stesso derivanti non potranno in alcun caso essere ceduti dalle Parti ad alcun soggetto terzo.

21. TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

21.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le Parti dichiarano di aver reciprocamente prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo n.196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

21.2. Le Parti dichiarano altresì che i dati personali forniti sono esatti e corrispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità.

21.3. Le Parti si impegnano ad operare in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.196/2003 e dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (come di volta in volta integrati o modificati).

22. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1. Il presente Accordo Quadro è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.

22.2. Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Quadro o comunque in relazione allo stesso.

23. DISPOSIZIONI FISCALI

Il presente Accordo Quadro unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata della CDP.

Allegati:

- *Allegato K (Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021-2027 - Prima Iniziativa CUP: [●] CIG [-])*
- *Allegato 2.2 (Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia)*
- *Allegato 2.4 (Modello di Atto di Adesione e Ricognizione)*
- *Allegato 3.6 (Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione)*
- *Allegato 3.11 (Modello di Comunicazione di Esclusione)*
- *Allegato 9.1 (Modello di Richiesta di Escussione)*
- *Allegato 11.4 (Modello di Comunicazione dei Recuperi)*
- *Allegato 12.5 (Struttura conti)*

* * * * *

Per Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

Per [●]

Nome:

Titolo:

Per [●]

Nome:

Titolo:

Per [●]

Nome:

Titolo:

ALLEGATO K

Scheda Tecnica descrittiva del funzionamento della Piattaforma EuReCa 2021–2027 – Prima Iniziativa

CUP: [●] CIG: [●]

1. Contesto strategico e principi generali dell'iniziativa

Gli strumenti finanziari rappresentano una modalità alternativa al fondo perduto che le autorità di gestione possono implementare per promuovere investimenti rotativi e per favorire un utilizzo più efficiente dei fondi strutturali e di altri fondi pubblici.

Il PR FESR 2021–2027 prevede la possibilità di utilizzare strumenti finanziari, in particolare lo strumento delle garanzie sui crediti, per sostenere gli investimenti e i percorsi di diversificazione delle imprese, nonché i loro processi di crescita e internazionalizzazione.

L'autorità di gestione del PR FESR 2021–2027, ai sensi dell'articolo 58, comma 3, del Regolamento CPR, ha condotto la Valutazione ex-ante per una efficace programmazione e implementazione degli strumenti finanziari che, in combinazione con il sostegno offerto sotto forma di sovvenzioni, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del Programma Regionale.

La Valutazione ex-ante è stata svolta sulla base del seguente approccio metodologico: 1. Analisi desk (tale fase è stata incentrata sull'analisi e la ricostruzione dei dati e delle fonti informative disponibili); 2. Consultazione dei portatori di interesse (in questa fase sono stati coinvolti 22 rappresentanti delle seguenti tipologie di portatori di interesse: i) intermediari finanziari; ii) portatori di interessi, tra cui associazioni di categoria Università e centri di ricerca; 3. Rilettura delle analisi e conclusioni (in questa fase si è proceduto ad una lettura congiunta degli esiti delle analisi desk e dei supplementi di indagini valutative costituite dalla consultazione dei portatori di interesse).

La Valutazione ex-ante, pertanto, ha previsto l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari, in combinazione con sovvenzioni, con particolare riferimento agli interventi finalizzati a sostenere le imprese nel perseguimento degli obiettivi specifici del PR FESR 2021–2027 attraverso un fondo di garanzia/controgaranzia/riassicurazione regionale, con una dotazione indicativa di [--] milioni di Euro.

In questo contesto, con delibera della Giunta Regionale n. 1359 del 1° luglio 2024, come integrata dalla delibera di Giunta Regionale n. [•], la Regione ha costituito il Fondo EuReCa 2021–2027, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso strumenti di garanzia.

Il Fondo EuReCa 2021–2027 è stato affidato a CDP – in virtù dell’Accordo di Cooperazione sottoscritto in data [●] tra CDP e la Regione per il rilascio di una o più Controgaranzie CDP a favore dei Confidi Ammessi, selezionati tramite apposito avviso, che concederanno a loro volta Garanzie Confidi a favore di finanziamenti bancari concessi a PMI con sede legale e/o operativa nella Regione beneficiarie di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione nell’ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021–2027.

2. Strategia di investimento e piano aziendale

In conformità con l'allegato X del Regolamento CPR, la presente strategia di investimento e descrizione del piano aziendale concerne la gestione del Fondo EuReCa 2021– 2027 e mira ad illustrare i principi e le metodologie di approccio all’implementazione del Fondo EuReCa 2021– 2027 da parte dei soggetti coinvolti.

L'autorità di gestione del PR FESR 2021–2027 ha individuato nel Fondo EuReCa 2021–2027, tramite l’Accordo di Finanziamento sottoscritto in data [●] tra CDP e la Regione, la tipologia di strumento che intende implementare, definendone alcune caratteristiche di base.

La strategia di investimento proposta prende le mosse dagli esiti della Valutazione ex-ante e viene di seguito declinata rispetto a:

- a) finalità delle iniziative rientranti nella Piattaforma 2021–2027;
- b) prodotti finanziari offerti;
- c) destinatari finali;
- d) orientamenti per l'effetto leva atteso e risultati attesi;
- e) selezione dei Confidi Ammessi;
- f) modifica della strategia d'investimento e del piano aziendale;
- g) strategia di uscita.

a. Finalità della Prima Iniziativa rientrante nella Piattaforma 2021–2027

La Prima Iniziativa è finalizzata a favorire l’accesso al credito delle PMI con sede legale e/o operativa nella Regione, attraverso il rilascio della Controgaranzia CDP su una quota di portafoglio di nuove garanzie originate dai Confidi Ammessi (che dovranno essere iscritti all’albo ex art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese), a copertura di portafogli di finanziamenti concessi, in favore di PMI con sede legale e/o operativa nella Regione per il finanziamento di investimenti che beneficino di sovvenzioni e/o contributi pubblici concessi dalla Regione nell’ambito delle e in conformità alle Priorità del PR FESR 2021–2027 i.e. la Misura ER Prima Iniziativa.

b. Prodotti finanziari offerti

La Controgaranzia CDP interviene, a copertura di capitale e interessi maturati, su uno o più portafogli di nuove garanzie rilasciate dai Confidi Ammessi, con quota di copertura pari all'80% e *cap* alle prime perdite del 10% del valore nominale di ciascun portafoglio garantito da CDP, in relazione a *default* intervenuti entro [8] anni dalla data di inclusione nel portafoglio/[6] mesi dalla data di scadenza di ciascun Finanziamento Garantito].

L'esposizione di CDP nei confronti dei Confidi Ammessi è contro-garantita al 70% tramite risorse messe a disposizione dalla Regione. CDP retrocede integralmente il beneficio della gratuità delle risorse regionali ai Confidi Ammessi, i quali, a loro volta, si impegnano a retrocedere tale beneficio alle imprese beneficiarie, conformità con quanto previsto dal Regolamento De Minimis oppure, a seconda dei casi, del Regolamento di Esenzione.

Per l'avvio della Prima Iniziativa, la Regione ha manifestato la disponibilità di impegnare un ammontare complessivo di risorse, in relazione alla contro-garanzia al 70% da rilasciare in favore di CDP, pari a circa 2,6 milioni euro. Lo schema dell'iniziativa prevede, pertanto, un'esposizione massima assumibile in via diretta da parte di CDP di circa 1,1 milioni di euro.

c. Destinatari finali

I portafogli in relazione ai quali CDP potrà rilasciare la contro-garanzia dovranno essere composti da garanzie prestate dai Confidi Ammessi su nuovi finanziamenti verso le PMI operanti sul territorio regionale:

- a) concessi in relazione a programmi e/o progetti eleggibili nell'ambito delle Priorità del PR FESR 2021-2027 e beneficiari della Misura ER Prima Iniziativa;
- b) concessi ai sensi del Regolamento De Minimis, oppure del Regolamento di Esenzione;
- c) di importo compreso fra 60.000,00 (sessanta mila/00) e [1.400.000,00 (unmilione quattrocentomila/00)] euro;
- d) di durata compresa fra 60 e 120 mesi, di cui massimo 24 mesi di preammortamento con scadenza entro la Data di Scadenza Finale.

Tali operazioni, inoltre, non potranno avere ad oggetto il consolidamento delle passività, ovvero il finanziamento dei processi di ristrutturazione aziendale.

d. Conformemente all'allegato XIII del Regolamento CPR, le operazioni supportate dai Confidi Ammessi saranno selezionate sulla base di criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 28/06/2023. **Orientamenti per l'effetto leva atteso e risultati attesi della Prima Iniziativa**

In considerazione di un ammontare complessivo di risorse, messe a disposizione congiuntamente dalla Regione e da CDP, pari a circa 3,7 milioni di euro, di un *cap* fissato nella

misura del 10% e di un tasso di copertura dell'80%, il volume massimo del portafoglio di garanzie concedibili da parte dei Confidi Ammessi si attesta a circa 46,4 milioni di euro. Tale ammontare di garanzie, considerando prudenzialmente un tasso medio di copertura da parte dei Confidi Ammessi dell'80%, consentirebbe l'attivazione di un volume massimo di nuovi finanziamenti per circa 58 milioni di euro. A fronte di tali finanziamenti sarà possibile sostenere un volume di investimenti pari a circa [●] milioni di euro. Di conseguenza l'effetto leva in termini di finanziamenti attivabili su risorse complessivamente messe a disposizione per la misura di controgaranzia, si attesta in via prudenziale a circa [·x]. Su intesa delle parti è fatta salva la possibilità di integrare i contenuti dell'Accordo di Finanziamento, al fine di prevedere in funzione della *performance* raggiunta, la potenziale rotatività delle risorse ER.

I risultati che si intende raggiungere attraverso le azioni del Fondo EuReCa 2021-2027 riguardano principalmente il superamento delle difficoltà di accesso al credito per le PMI relativamente ad investimenti destinati a favorire la crescita delle imprese.

Considerando che il taglio medio della garanzia concessa alle PMI Beneficiarie può essere considerato pari a circa 97 mila euro sulla base di esperienze pregresse simili, la misura permetterebbe di supportare investimenti sostenuti da circa 1.600 PMI Beneficiarie. È bene considerare che questa rappresenta una stima meramente approssimativa dei risultati conseguibili dalla Prima Iniziativa del Fondo EuReCa 2021-2207.

e. Selezione dei Confidi Ammessi

CDP porrà in essere procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l'individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi, restando in ogni caso inteso che, con specifico riferimento alle Controgaranzie CDP da rilasciarsi in relazione alle Garanzie Confidi concesse su operazioni di finanziamento a supporto di imprese che beneficiano della Misura ER Prima Iniziativa – per le quali l'effettiva concessione delle Controgaranzie CDP sarà comunque subordinata all'intervenuta concessione del relativo contributo – le modalità di assegnazione di tale contributo e tutti i relativi e connessi adempimenti saranno integralmente ed esclusivamente a carico della Regione.

Per l'accesso alla Controgaranzia CDP i Confidi Ammessi dovranno garantire il rispetto di determinati requisiti (i.e. esposizione minima di garanzie rilasciate sul territorio regionale; requisiti patrimoniali; etc.) definiti nell'ambito della Documentazione della Procedura.

I Confidi Ammessi dovranno svolgere una serie di attività, fra cui:

- a) il calcolo dell'ESL e la verifica del rispetto delle previsioni del Regolamento De Minimis oppure delle previsioni del Regolamento di Esenzione, a seconda del caso;
- b) l'invio della comunicazione trimestrale o bimestrale, a seconda del caso, a CDP con riferimento alle condizioni economiche applicate e ai dati relativi all'andamento dei

portafogli di garanzie assistite dalla Controgaranzia CDP. Sulla base dei flussi di rendicontazione ricevuti, CDP provvederà agli adempimenti di monitoraggio della spesa nei confronti della Regione;

- c) l'attivazione e gestione delle azioni di recupero, con facoltà di sub-delegare tali attività ai Finanziatori Garantiti. I Confidi Ammessi retrocederanno a CDP una quota pari al 56% degli importi recuperati (corrispondenti al 70% di competenza regionale, dell'80% garantito da CDP) e CDP provvederà a restituire alla Regione tali importi.

f. Modifica della strategia d'investimento e del piano aziendale

Le modifiche e le revisioni della strategia di investimento e del piano aziendale potranno essere oggetto di successivi approfondimenti da condividersi tra CDP e la Regione.

g. Strategia di uscita

In linea con quanto previsto dall'articolo [13] dell'Accordo di Finanziamento, la strategia di uscita prevede il disimpegno dal Fondo EuReCa 2021–2027 delle risorse ancora disponibili e non utilizzate. Tali risorse saranno restituite da CDP alla Regione e potranno essere utilizzate conformemente alle finalità del programma, in altri strumenti finanziari, purché una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tali forme di sostegno, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento CPR.

ALLEGATO 2.2

Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia

CUP: [●] CIG: [●]

TRA

- 1) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 ("**CDP**"), in persona del [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di CDP del [●], e della determina n. [●] del [●], domiciliato per la carica presso la sede di CDP;

E

- 2) [●], con sede legale in [●], iscritto al registro delle imprese di [●] al n. [●], CCIAA di [●] n. REA [●], iscritto all'Albo tenuto dalla Banca d'Italia al n. [●], capitale sociale Euro [●],00 interamente versato, Codice Fiscale [●], Partita IVA [●] (il "**Confidi Ammesso Rilevante**" e, unitamente a CDP, le "**Parti**"), in persona del [●], autorizzato alla sottoscrizione del presente accordo in forza di [●], domiciliato per la carica presso la sede di [●];

PREMESSO CHE:

- (A) [[in data [●], CDP, da una parte, e il Confidi Ammesso Rilevante, [●], [●] e [●] (collettivamente, i "**Confidi Ammessi**"), dall'altra, hanno sottoscritto un accordo quadro di garanzia che disciplina i termini e le condizioni generali dell'operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l' "**Accordo Quadro**")]/[in data [●], il Confidi Ammesso Rilevante, [●], ha sottoscritto per accettazione un apposito atto di adesione e ricognizione ("**Atto di Adesione e Ricognizione**") di cui al paragrafo 2.4 dell'accordo quadro di garanzia sottoscritto in data [●] tra CDP e il Confidi Ammesso Rilevante, [●], [●] e [●] (collettivamente, i "**Confidi Ammessi**"), che disciplina i termini e le condizioni generali dell'operatività della Controgaranzia CDP (come di seguito definita) nei confronti della totalità degli stessi Confidi Ammessi (l' "**Accordo Quadro**")];
- (B) ai sensi dell'Accordo Quadro, CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi si sono impegnati a sottoscrivere singoli accordi bilaterali di garanzia volti a disciplinare i termini specifici della Controgaranzia CDP da rilasciarsi, da parte di CDP e in esecuzione dell'Accordo Quadro, a beneficio del singolo Confidi Ammesso in relazione alla Prima Iniziativa e alle Risorse ER Prima Iniziativa (come di seguito definiti);
- (C) ai sensi dell'Articolo 2.2 dell'Accordo Quadro, ciascuno dei Confidi Ammessi ha convenuto, preso atto e accettato che CDP avrebbe potuto procedere alla sottoscrizione del relativo

Accordo Bilaterale (come ivi definito) con ciascun relativo Confidi Ammessi a seguito del positivo completamento delle verifiche antimafia sul relativo Confidi Ammesso fatto salvo il diritto di CDP di procedere alla sottoscrizione del relativo Accordo Bilaterale anche in pendenza del completamento delle verifiche circa la sussistenza di tutti i Requisiti Confidi Ammesso (come ivi definiti) nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., per il relativo Confidi Ammesso.

- (D) [CDP ha completato con esito positivo le verifiche circa la sussistenza di tutti i Requisiti Confidi Ammesso (come ivi definiti) nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. con riferimento al Confidi Ammesso Rilevante;] / [Sono in corso di completamento da parte di CDP le verifiche circa la sussistenza di tutti i Requisiti Confidi Ammesso (come ivi definiti) nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. con riferimento al Confidi Ammesso Rilevante;] *[Nota al testo: scegliere una tra le due premesse (D) sulla base dello stato delle verifiche sui Requisiti Confidi Ammesso]*
- (E) le Parti intendono, pertanto, sottoscrivere il presente accordo bilaterale (l'“**Accordo Bilaterale**”) in esecuzione dell'impegno di cui all'Accordo Quadro richiamato alla Premessa (B) che precede.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1. (Definizioni e interpretazione)

1.1. Nel presente Accordo Bilaterale:

- (i) qualsiasi riferimento a un “Articolo” o a una “Premessa” dovrà intendersi, rispettivamente, come un riferimento a un articolo o a una premessa del presente Accordo Bilaterale;
- (ii) i titoli degli Articoli sono inseriti al solo fine di agevolarne la lettura e non possono essere utilizzati a fini interpretativi delle disposizioni contrattuali;
- (iii) qualsiasi riferimento a un contratto, atto o documento dovrà intendersi come un riferimento a tale contratto, atto o documento, come di volta in volta modificato o integrato dalle parti dello stesso.

1.2. Le Premesse del presente Accordo Bilaterale costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.3. Ove non altrimenti definiti, i termini con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Accordo Bilaterale, avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

1.4. Nel presente Accordo Bilaterale i seguenti termini ed espressioni avranno il seguente significato:

"Accordo Bilaterale" ha il significato di cui alla Premessa (C).

"Accordo Quadro" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"Cap Prime Perdite" indica il minore tra (i) il Cap Prime Perdite Complessivo e (ii) il [10]% della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP, da calcolarsi in relazione al valore nominale complessivo delle Garanzie Confidi, di tempo in tempo in essere, incluse nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

"CDP" ha il significato di cui in epigrafe.

"Confidi Ammessi" ha il significato di cui alla Premessa (A).

"Confidi Ammesso Rilevante" ha il significato di cui in epigrafe.

"Controgaranzia CDP" indica la controgaranzia prestata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante in relazione alla Prima Iniziativa, in conformità ai termini di cui al presente Accordo Bilaterale e all'Accordo Quadro.

"Garanzia Confidi" indica ciascuna garanzia rilasciata dal Confidi Ammesso Rilevante a garanzia dei finanziamenti concessi alle PMI Beneficiarie nell'ambito della Prima Iniziativa.

"Giorno Lavorativo" indica un qualsiasi giorno (ad eccezione del sabato e della domenica) (i) nel quale le istituzioni finanziarie sono generalmente aperte a Bologna e Roma, e (ii) in cui il Sistema Target 2 (*Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System*) è operativo per le istituzioni finanziarie.

"Prima Iniziativa" ha il significato di cui all'Accordo Quadro.

"Portafoglio di Garanzie" indica, collettivamente, l'insieme delle Garanzie Confidi di tempo in tempo in essere relative alla Prima Iniziativa.

"Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP" indica il minore tra (i) la Quota Complessiva di Copertura di Copertura della Controgaranzia CDP e (ii) una quota percentuale corrispondente all'80% del valore nominale di ciascuna Garanzia Confidi, di tempo in tempo in essere, inclusa nel Portafoglio di Garanzie del Confidi Ammesso Rilevante.

"Risorse ER Prima Iniziativa" ha il significato di cui all'Accordo Quadro.

Articolo 2. (Controgaranzia CDP)

- 2.1. Senza pregiudizio per quanto previsto dall'Accordo Quadro, CDP concede e s'impegna a concedere al Confidi Ammesso Rilevante la Controgaranzia CDP, con riferimento alle singole Garanzie Confidi incluse nel relativo Portafoglio di Garanzie ai sensi della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, nel limite della Quota Individuale di Copertura della Controgaranzia CDP e comunque fino a concorrenza del Cap Prime Perdite di tempo in tempo in essere, alle condizioni e ai termini previsti dal presente Accordo Bilaterale.
- 2.2. Resta inteso che, a fronte dell'avvenuta escussione, in una o più circostanze, della Controgaranzia CDP per un ammontare totale pari al Cap Prime Perdite, il Confidi Ammesso Rilevante, in caso di eventuale escussione di ulteriori Garanzie Confidi incluse nel proprio Portafoglio di Garanzie, non potrà richiedere alcuna ulteriore escussione della Controgaranzia CDP.
- 2.3. In ragione della presa d'atto effettuata dal Confidi Ammesso Rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 4.1 dell'Accordo Quadro, CDP s'impegna a comunicare prontamente al Confidi Ammesso Rilevante, ai sensi dall'Articolo 7 (*Comunicazioni*) che segue, il raggiungimento del valore massimo cumulato dei Portafogli di Garanzie costituiti, su base aggregata, dai Confidi Ammessi.
- 2.4. Fermo restando quanto precede, in caso di mancato pagamento da parte del Confidi Ammesso della Commissione di Garanzia CDP, che non sia sanato entro [30] Giorni Lavorativi dalla Data di Pagamento della Commissione, le Garanzie Confidi oggetto della relativa Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione saranno escluse dalla Controgaranzia CDP. A tal fine CDP invierà al Confidi Ammesso una Comunicazione di Esclusione che identifichi le Garanzie Confidi escluse, conformemente ai termini di cui al paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro.

Articolo 3. (Efficacia)

- 3.1. Le Parti prendono atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale in esecuzione e ai sensi del paragrafo 2.3 dell'Accordo Quadro, si perfeziona tra le Parti medesime l'efficacia dello stesso Accordo Quadro, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Bilaterale.
- 3.2. Il Confidi Ammesso Rilevante prende, altresì, atto che:
 - (i) l'eventuale risoluzione del presente Accordo Bilaterale, conformemente ai termini di cui all'Articolo 4 (*Risoluzione*) che segue, comporterà la cessazione dell'efficacia dell'Accordo Quadro nei propri confronti, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.5 dell'Accordo Quadro; e

- (ii) l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro, conformemente ai termini di cui all'articolo 14 (*Risoluzione*) dello stesso Accordo Quadro, comporterà l'automatica risoluzione anche del presente Accordo Bilaterale,

in ogni caso, senza pregiudizio per la Controgaranzia CDP in essere alla data della relativa risoluzione.

Articolo 4. (Risoluzione)

- 4.1.** CDP si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo Bilaterale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione da parte del Confidi Ammesso Rilevante delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo Bilaterale e/o dall'Accordo Quadro.
- 4.2.** CDP potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo Bilaterale, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
 - (i) mancata comunicazione, da parte del Confidi Ammesso Rilevante, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 3.8 dell'Accordo Quadro: (i) del venir meno di uno o più dei Requisiti Confidi Ammessi ovvero (ii) della circostanza, di cui sia comunque venuto a conoscenza, per cui una Garanzia Confidi non fosse ammissibile al beneficio della Controgaranzia CDP per carenza *ab initio* dei Requisiti Garanzie Confidi;
 - (ii) mancato riacquisto, nei termini e alle condizioni di cui al paragrafo 3.10.2 dell'Accordo Quadro, dei perduti Requisiti Confidi Ammesso, così come definiti all'articolo 1 (*Definizioni e Interpretazione*) dell'Accordo Quadro;
 - (iii) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 8 (*Impegni di ciascun Confidi Ammesso*) dell'Accordo Quadro;
 - (iv) ricorrere delle circostanze che legittimino la revoca della Controgaranzia CDP ai sensi del paragrafo 9.3(ii) dell'Accordo Quadro. [Senza pregiudizio per quanto precede, il Confidi Ammesso Rilevante riconosce e accetta che il presente Accordo Bilaterale è sottoscritto in pendenza del completamento, da parte di CDP, delle verifiche relative alla sussistenza dei Requisiti Confidi Ammesso, nonché, per quanto applicabile, delle verifiche relative all'assenza di condizioni ostative alla sottoscrizione previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., restando inteso che, in caso di esito negativo di alcuna delle suddette verifiche, CDP procederà alla risoluzione del presente Accordo Bilaterale ai sensi del presente paragrafo 4.2(iv), e degli articoli 14.3 e 9.3 (ii) (b) dell'Accordo Quadro] ***[Nota al testo: l'inciso tra parentesi quadre potrà essere mantenuto o eliminato sulla base dello stato delle verifiche sui Requisiti Confidi Ammesso].***

- (v) mancata corresponsione a CDP di quanto alla stessa dovuto a titolo di recupero, anche in relazione all'ESL, conformemente ai termini di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro; e
- (vi) nei casi in cui sia risolto l'Accordo Quadro con efficacia nei confronti del Confidi Ammesso Rilevante.

4.3. La risoluzione del presente Accordo Bilaterale sarà comunicata da CDP al Confidi Ammesso Rilevante ai sensi del successivo Articolo 7 (*Comunicazioni*) e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1458 c.c., gli effetti della risoluzione non si estenderanno alla Controgaranzia CDP relativa al Portafoglio di Garanzie in essere alla data di risoluzione, con esclusione delle Controgaranzie CDP revocate in conformità agli articoli 9.3(ii) e 14.3 dell'Accordo Quadro.

Articolo 5. (Escussione della controgaranzia CDP)

5.1. A fronte dell'escussione di una o più delle proprie Garanzie Confidi, il Confidi Ammesso Rilevante potrà richiedere, entro ciascun Periodo di Richiesta Escussione, l'escussione della Controgaranzia CDP mediante invio a CDP di una richiesta (la "**Richiesta di Escussione**"), conforme al modello riportato *sub* allegato 9.1 (*Modello di Richiesta di Escussione*) dell'Accordo Quadro, nella quale:

- (i) dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuta escussione della relativa Garanzia Confidi;
- (ii) dovrà essere specificato l'importo oggetto di tale escussione e dovrà essere fornita evidenza dell'intervenuto pagamento a favore del relativo Finanziatore Garantito; e
- (iii) dovrà essere fornita indicazione dell'ammontare complessivo delle prime perdite subite a fronte dell'escussione di cui *sub* (i) che precede,

restando, in ogni caso, inteso che (i) l'importo oggetto di Richiesta di Escussione da parte del Confidi Ammesso Rilevante non potrà in alcuna circostanza eccedere il relativo Cap Prime Perdite e (ii) l'importo aggregato delle Richieste di Escussione formulate da tutti i Confidi Ammessi non potrà in alcuna circostanza eccedere il Cap Prime Perdite Complessivo.

5.2. A fronte dell'avvenuta ricezione di una Richiesta di Escussione da parte di CDP, quest'ultima, entro [15] giorni solari, provvederà, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al pagamento delle somme oggetto di escussione mediante accredito sul conto corrente intestato al Confidi Ammesso Rilevante, come indicato da quest'ultimo nella relativa Richiesta di Escussione.

5.3. Le Parti convengono che:

- (i) ogni e qualsiasi Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e/o Richiesta di Escussione presentata dal Confidi Ammesso Rilevante che risulti – secondo il ragionevole giudizio di CDP e conformemente a quanto da quest'ultima comunicato al Confidi Ammesso Rilevante entro [30] Giorni Lavorativi dalla relativa data di scadenza del relativo Periodo di Comunicazione di Inclusione o dalla relativa data di scadenza del relativo Periodo di Richiesta Escussione, a seconda del caso – sostanzialmente priva delle formalità e/o non in linea con i termini previsti dall'Accordo Quadro, ovvero contenente informazioni rilevanti che siano inesatte e/o incomplete, si considererà come non formulata e priva di qualsiasi efficacia o effetto, salvo che la relativa inesattezza o incompletezza sia dovuta ad errore materiale che venga sanato entro e non oltre [10] Giorni Lavorativi a decorrere: (1) dalla predetta comunicazione di CDP ovvero (2) da quando il relativo Confidi Ammesso abbia comunque conoscenza di tale inesattezza o incompletezza; e
- (ii) la Controgaranzia CDP rilasciata s'intenderà immediatamente revocata e definitivamente priva di efficacia laddove risulti essere stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, nella misura in cui (1) la non veridicità di tali dati, notizie e/o dichiarazioni fosse nota al relativo Confidi Ammesso Rilevante al momento della Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione e (2) tali dati, notizie e/o dichiarazioni siano stati quantitativamente e/o qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità al beneficio della Controgaranzia CDP.

Articolo 6. (Recuperi)

Con la sottoscrizione del presente Accordo Bilaterale, il Confidi Ammesso Rilevante espressamente conferma e riconosce integralmente, a beneficio di CDP, i termini e le condizioni di cui all'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, restando, pertanto, per l'effetto, espressamente inteso e convenuto tra le Parti che gli obblighi, a carico del Confidi Ammesso Rilevante, di recupero e pagamento dei relativi importi, di cui al predetto articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro, ivi incluso con riferimento all'ESL, resteranno pienamente validi ed efficaci anche dopo la Data di Scadenza Finale, ovvero, comunque, dopo l'eventuale risoluzione, per qualsiasi causa, del presente Accordo Bilaterale ovvero dell'Accordo Quadro, sino al permanere, in capo al Confidi Ammesso Rilevante, di obbligazioni restitutorie a favore di CDP.

Articolo 7. (Comunicazioni e Privacy)

Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo Bilaterale, qualsiasi comunicazione ai sensi dello stesso dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 (*Comunicazioni*) e dall'articolo 21 (*Trattamento dei dati personali*) dell'Accordo Quadro.

Articolo 8. (Recesso)

- 8.1.** CDP si riserva il diritto di recedere dal presente Accordo Bilaterale, anche nel caso in cui la Regione o CDP abbia esercitato il suo diritto di recesso dall'Accordo di Cooperazione e/o dall'Accordo di Finanziamento, dandone preavviso ai Confidi Ammessi di almeno 30 giorni solari.
- 8.2.** In caso di recesso dal presente Accordo Bilaterale, resta in ogni caso inteso che:
- (a) tutti gli obblighi delle Parti assunti ai sensi del presente Accordo Bilaterale rimarranno validi e vincolanti in relazione alle Controgaranzie CDP in essere alla data di efficacia del recesso dal presente Accordo Bilaterale; e
 - (b) l'eventuale recesso dal presente Accordo Bilaterale non pregiudicherà, né limiterà in alcun modo l'operatività delle Controgaranzie CDP già in essere alla data di efficacia del recesso medesimo, che resteranno, pertanto, pienamente valide ed efficaci conformemente ai relativi originari termini e condizioni.

Articolo 9. (Legge applicabile e foro competente)

- 9.1.** Il presente Accordo Bilaterale è retto dalla legge italiana e sarà interpretato ai sensi della stessa.
- 9.2.** Ferme restando le competenze inderogabili previste per legge, il foro di Roma avrà competenza esclusiva in relazione a qualsiasi controversia dovesse insorgere tra CDP e il Confido Ammesso Rilevante in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo Bilaterale o comunque in relazione allo stesso.

Articolo 10. (Disposizioni fiscali)

Il presente Accordo Bilaterale unitamente ai connessi atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e le relative formalità, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'art. 5, comma 24 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche, in quanto relativi ad un'operazione effettuata nell'ambito della gestione separata della CDP.

* * * * *

Per **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Nome:

Titolo:

Per **[•]**

Nome:

Titolo:

ALLEGATO 2.4

Modello di Atto di Adesione e Ricognizione

CIG [•] CUP [•]

[*inserire Città*], [*inserire data*]

Spettabile

[**Confidi Aderente**]

Egregi Signori,

Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [•] – Atto di Adesione e Ricognizione

facciamo riferimento all'accordo quadro di garanzia, copia del quale è allegata al presente Atto di Adesione e Ricognizione (l'"**Accordo Quadro**"), da noi sottoscritto in data [•] con i Confidi Ammessi (come ivi definiti) e recante la disciplina di termini e condizioni generali della Controgaranzia CDP (come ivi definita).

I termini utilizzati in lettera maiuscola nel presente Atto di Adesione e Ricognizione e non altrimenti definiti avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'Accordo Quadro.

All'esito dell'intervenuta selezione del Vostro Confidi in qualità di Confidi Ammesso, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.4 dell'Accordo Quadro, Vi chiediamo, anche a beneficio dei Confidi Ammessi che siano parte dell'Accordo Quadro alla data del presente Atto di Adesione e Ricognizione, di:

(A) confermare:

- (i) di essere a conoscenza dei contenuti e delle previsioni di cui all'allegato Accordo Quadro;
- (ii) la volontà di aderire all'Accordo Quadro, in qualità di Confidi Aderente;
- (iii) la piena, completa e integrale accettazione dei termini e delle condizioni di cui all'Accordo Quadro;
- (iv) la volontà di assumere i diritti e obblighi che discendono dall'Accordo Quadro in capo a ciascun Confidi Ammesso; e

- (v) l'impegno a sottoscrivere un apposito Accordo Bilaterale, nella forma di cui all'Allegato 2.2 (*Modello di Accordo Bilaterale di Garanzia*) all'Accordo Quadro;

riconoscendo e accettando che l'efficacia dell'adesione all'Accordo Quadro resterà, in ogni caso, subordinata alla valida sottoscrizione dell'Accordo Bilaterale di cui al punto (v) che precede; e

- (B) autorizzare espressamente CDP a comunicare prontamente a mezzo PEC agli altri Confidi Ammessi la Vostra intervenuta adesione all'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 2.4 dello stesso Accordo Quadro.

Laddove conveniate con tutto quanto precede, Vi chiediamo di restituirci copia del presente Atto di Adesione e Ricognizione, stampata su Vostra carta intestata e debitamente sottoscritta in calce in segno di piena e incondizionata accettazione dei termini sopra esposti.

Distinti Saluti,

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Nome:

Titolo:

Allegato 3.6

Modello di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Iniziativa Fondo EuReCa 2021– 2027
[denominazione dell'iniziativa] CUP: [●] CIG: [●] – Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione**

Salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] tra la scrivente e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

Nell'ambito dell'iniziativa a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027 [●], con la presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, Vi comunichiamo che, nel corso del periodo [mese, anno – mese, anno], [non abbiamo sottoscritto nuove Garanzie Confidi, restando, pertanto, invariato il Portafoglio di Garanzie] / [abbiamo sottoscritto le Garanzie Confidi di cui all'allegata scheda 3.6.A (Scheda di Inclusione e Rendicontazione)]:

Ai sensi del paragrafo 3.6 dell'Accordo Quadro di Garanzia, nonché dell'articolo 2 dell'Accordo Bilaterale sottoscritto in data [●] tra la scrivente e Cassa depositi e prestiti S.p.A., Vi chiediamo di concedere la Controgaranzia CDP con riferimento alle sopra elencate Garanzie Confidi, incluse nel Portafoglio di Garanzie.

Ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione, il sottoscritto _____ in qualità di soggetto munito dei necessari poteri di firma in nome e per conto del Confidi [●], consapevole delle sanzioni penali che, in ogni caso di mendaci dichiarazioni, sono comminate ai

sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, dichiarare e garantire che:

:

- a) l'importo complessivo in linea capitale delle Garanzie Confidi per le quali con la presente chiediamo la concessione della Controgaranzia CDP è pari a Euro [●];
- b) il valore complessivo del Portafoglio di Garanzie è ad oggi pari a Euro [●];
- c) il numero complessivo di Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie (ivi comprese le Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione) è pari a [●];
- d) l'importo della Controgaranzia CDP corrispondente alla Quota di Copertura della Garanzia CDP relativa alle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi oggetto della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- e) l'importo complessivo della Controgaranzia CDP rientra nel limite dell'importo massimo della Quota di Copertura della Controgaranzia CDP e non eccede l'80% del valore complessivo delle Garanzie Confidi ricomprese nel Portafoglio di Garanzie;
- f) tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'articolo 7 (Dichiarazioni e Garanzie) dell'Accordo Quadro di Garanzia sono veritiere e corrette alla data odierna;
- g) tutte le condizioni di cui al paragrafo 3.5 dell'Accordo Quadro di Garanzia sono rispettate e soddisfatte sulla base di controlli coerenti con le previsioni di cui all'art. [72 comma 1 lett. e) e relativo allegato XVII] del Regolamento CPR effettuata dallo scrivente Confidi su ciascuna operazione che benefici della Garanzia Confidi;
- h) siamo in possesso di tutte le autorizzazioni e i poteri richiesti e/o comunque necessari ai fini della presente Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione;
- i) utilizzeremo la Controgaranzia CDP esclusivamente a garanzia delle Garanzie Confidi facenti parte del Portafoglio di Garanzie; e
- j) abbiamo comunicato a ciascuna PMI Beneficiaria il trasferimento del beneficio (in termini di minore commissione di garanzia richiesta a ciascuna Impresa ER beneficiaria e/o maggiore volume della garanzia concessa e/o minore importo delle eventuali ulteriori garanzie reali, assicurative, bancarie e personali richieste) in virtù della gratuità della componente pubblica e dell'intervento di CDP consistente nella concessione della relativa Controgaranzia CDP.

Infine, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 3.7 dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi comunichiamo le variazioni riportate nella scheda allegata (cfr. 3.6.E) con riferimento ai termini comunicati in occasione del precedente Periodo di Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione.

[Firma del soggetto munito dei necessari poteri per il Confidi Ammesso]

SCHEDA 3.6.A DELL'ALLEGATO 3.6

Scheda di Inclusione e Rendicontazione

[X]

Allegato 3.11

Modello di Comunicazione di Esclusione

[inserire Città], [inserire data]

A: [Confidi Ammesso]

Da: **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Iniziativa Fondo EuReCa 2021–2027
[denominazione dell’iniziativa] CUP: [●] CIG: [●] – Comunicazione di Esclusione**

Salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] tra la scrivente e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

Con riferimento alla vostra Comunicazione di Inclusione e Rendicontazione datata [●] e relativa all'iniziativa [●] a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027, con la presente vi comunichiamo che la/e Garanzia/e Confidi di cui all'allegata scheda 3.11.A è/sono esclusa/e dal Portafoglio di Garanzie [in ragione del mancato pagamento, nei termini di cui al paragrafo 5.2 dell'Accordo Quadro di Garanzia, della Commissione di Garanzia CDP]:

[descrizione della/e garanzie escluse] (la/e “**Garanzia/e Confidi Esclusa/e**”)

e, ai sensi del [paragrafo 3.11 dell'Accordo Quadro di Garanzia / paragrafo 2.4 dell'Accordo Bilaterale sottoscritto in data [●] tra Voi e la scrivente Cassa depositi e prestiti S.p.A, vi informiamo che la/le Garanzia/e Confidi Esclusa/e è esclusa/sono escluse dal beneficio della Controgaranzia CDP.

L'importo complessivo in linea capitale della/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e è [●].

[ulteriori istruzioni da inserirsi]

[Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 3.9 dell'Accordo Quadro di Garanzia, vi richiediamo di rimborsarci, entro 30 giorni solari dalla data odierna in conformità al paragrafo 3.12 dell'Accordo Quadro di Garanzia, qualsiasi pagamento effettuato ai sensi della Richiesta di Escussione datata [●] ed effettuato da CDP in data [●] in relazione alla/e Garanzia/e Confidi Esclusa/e.]

In fede

In nome e per conto di

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

SCHEDA 3.11.A DELL'ALLEGATO 3.11

Scheda di Comunicazione di Esclusione

☒ [X]

Allegato 9.1

Modello di Richiesta di Escussione

[inserire Città], [inserire data]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Iniziativa Fondo EuReCa 2021–2027
[denominazione dell'iniziativa] CUP: [●] CIG: [●]– Richiesta di Escussione**

Salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] tra la scrivente e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

Nell'ambito dell'iniziativa a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027 [●], con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo subito un'escussione in relazione [alla Garanzia Confidi indicata nell'allegata Scheda 9.1.A/ alle Garanzie Confidi indicate nell'allegata Scheda 9.1] / e che, durante il periodo [mese, anno – mese, anno]: (i) [l'importo aggregato delle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è [●]] / [non abbiamo sofferto alcuna perdita in relazione alle ulteriori Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Ai sensi dell'articolo 9 (*Escussione della Controgaranzia CDP*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, Vi chiediamo di pagare un importo pari a [●] (l'“**Importo**”), da accreditarsi sul seguente conto bancario IBAN numero [●] e Codice SWIFT [●].

Certifichiamo che [la Garanzia Confidi a cui si riferisce la presente Richiesta di Escussione è conforme / le Garanzie Confidi alle quali si riferisce la presente Richiesta di Escussione sono conformi] ai Requisiti Garanzie Confidi.

Dichiariamo che non è in essere alcun inadempimento agli obblighi derivanti in capo allo scrivente Confidi Ammesso ai sensi dell'Accordo Quadro di Garanzia ovvero dell'Accordo Bilaterale sottoscritto in data [●] tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la scrivente.

Con i migliori saluti,

[Confidi Ammesso]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 9.1.A DELL'ALLEGATO 9.1

Scheda di Richiesta di Escussione

Allegato 11.4

Modello di Comunicazione dei Recuperi

[inserire Città], [inserire data]

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito 4,

00185 Roma, Italia

All'attenzione di: [●]

Trasmessa a mezzo PEC

Egregi Signori,

**Oggetto: Accordo Quadro di Garanzia datato [●] – Iniziativa Fondo EuReCa 2021–2027
[denominazione dell'iniziativa] – Comunicazione dei Recuperi**

Salvo quanto diversamente disposto nella presente, i termini di seguito utilizzati con iniziale maiuscola avranno il medesimo significato agli stessi attribuito nell'accordo quadro di garanzia stipulato in data [●] tra la scrivente e Cassa depositi e prestiti S.p.A. (l'“**Accordo Quadro di Garanzia**”).

Ai sensi dell'articolo 11 (*Gestione dei Recuperi*) dell'Accordo Quadro di Garanzia, CDP ha diritto ad una percentuale pari al 56% di qualsiasi importo eventualmente recuperato ai sensi del paragrafo 11.1 e (ii) al 100% dell'ESL recuperato ai sensi del Paragrafo 11.2, al netto unicamente dei costi sostenuti e documentati per tale attività di recupero.

Nell'ambito dell'iniziativa a valere sul Fondo EuReCa 2021–2027 [●], con la presente Vi comunichiamo che [abbiamo recuperato un importo fino a [specificare importo] riferito ai Finanziamenti Garantiti, rispetto ai quali si è verificato un inadempimento e/o all'ESL, come da

allegata Scheda 11.4] / [l'importo complessivo che abbiamo recuperato rispetto alle perdite da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie è pari a Euro [●] / [non abbiamo recuperato alcun importo rispetto alle perdite (se verificatesi) da noi subite in relazione alle Garanzie Confidi incluse nel Portafoglio di Garanzie].

Con riferimento a quanto precede, si informa che i costi sostenuti per l'attività di recupero degli importi sopra indicati è pari a Euro [●].

Il pagamento a favore di CDP sarà effettuato nei termini fissati al paragrafo 11.4 dell'Accordo Quadro di Garanzia.

[Confidi Ammesso]

Nome:

Titolo:

SCHEDA 11.4.A DELL'ALLEGATO 11.4

Scheda di Comunicazione dei Recuperi

Allegato 12.5

Struttura conti

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nei casi in cui il CIG risulti univocamente riconducibile al CUP, sarà sufficiente indicare nelle relative disposizioni di pagamento il solo CIG.

Movimentazioni relative al Conto Pagamenti Confidi

IBAN: [come comunicato/i da ciascun Confidi Ammesso unitamente all'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale/i conto/i]

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Addebito della Commissione di Garanzia CDP	Confidi Ammessi		
		Accredito degli importi dovuti ai Confidi Ammessi a seguito della relativa Richiesta di Escussione	CDP		
		Addebito della quota dei recuperi (anche a valere sull'ESL, ove del caso) retrocessi dai Confidi Ammessi	Confidi Ammessi		
		Eventuale accredito ai Confidi Ammessi degli importi dovuti a titolo di rimborso ex articolo 6.1 dell'Accordo Quadro di Garanzia	CDP		

Movimentazione relativa al Conto di Gestione

IBAN virtuale, utilizzato per le movimentazioni in entrata: [•]

Movimenti		Descrizione della movimentazione del conto	Soggetto attivo	CUP	CIG
Entrata	Uscita				
		Accredito della Commissione di Garanzia CDP	Confidi Ammessi		

		Accredito della quota dei recuperi (anche a valere sull'ESL, ove del caso) retrocessi dai Confidi Ammessi*	CDP		

I movimenti contrassegnati con l'asterisco (*) indicano una movimentazione finanziaria la cui imputazione definitiva al Conto di Gestione oppure al Conto Dedicato è ancora in fase di definizione. CDP si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ai Confidi Ammessi il conto di destinazione di tali movimenti, non appena individuato.